

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 11 giugno 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 22 aprile 2026.

Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, intervento SRF.01. Approvazione avviso pubblico a presentare proposte. Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2025. (26A02896) Pag. 1

DECRETO 29 maggio 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lazio dal 5 febbraio 2026 al 14 febbraio 2026. (26A02884) Pag. 54

DECRETO 29 maggio 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Liguria dal 4 settembre al 5 settembre 2024. (26A02885) Pag. 55

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 29 maggio 2026.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2026 per i lavoratori all'estero. (26A02892) Pag. 56


Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 22 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Martinelli Service società cooperativa a responsabilità limitata», in Truccazzano e nomina del commissario liquidatore. (26A02783) Pag. 62

DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Novecento società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A02886) Pag. 63



DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Orizzonti Sereni coop. sociale a r.l.», in Desenzano del Garda e nomina del commissario liquidatore. (26A02887). *Pag.* 64

DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Roll - società cooperativa», in Valenzano e nomina del commissario liquidatore. (26A02888). *Pag.* 65

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 26 maggio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Aristea 87», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa. (26A02889). *Pag.* 65

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dobutamina Hikma» (26A02897) *Pag.* 68

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pentostatina, «Nipent». (26A02898) *Pag.* 68

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste**

Publicazione della comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Fara». (26A02874). *Pag.* 69


Publicazione della comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Morellino di Scansano». (26A02875). *Pag.* 69

Publicazione della comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Sizzano». (26A02876) *Pag.* 69

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2026. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale nonché ai rischi conseguenti. (26A02891) *Pag.* 70



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 22 aprile 2026.

Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, intervento SRF.01. Approvazione avviso pubblico a presentare proposte. Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2025.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) 1305/2013 e (UE) 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2026) 745 dell'11 febbraio 2026, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2021/2115 inerenti alla gestione del rischio;

Visto il finanziamento previsto dal PSP 2023-2027 per l'intervento SRF.01 per un contributo pubblico di euro 1.520.084.334,26, di cui euro 679.939.810,44 di quota FEASR, individuando, altresì, il 31 dicembre 2029 come data ultima per l'esecuzione delle spese;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e, in particolare, l'art. 4 «Agricoltore in attività», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 24 febbraio 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410727 recante «Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) 2021/2116», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 226 del 27 settembre 2023;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea e adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;


Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visti gli articoli 83, comma 3-bis e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto l'art. 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha dettato norme riguardanti l'applicazione degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 159/2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che modifica il decreto legislativo n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali» recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 gennaio 2026, n. 33234, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026, registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 2026 al n. 170;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 20 febbraio 2026, n. 85510 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'UCB in data 26 febbraio 2026, al n. 133;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 26 febbraio 2026, n. 95646 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2026, registrata all'Ufficio centrale del bilancio in data 4 marzo 2026, al n. 155;

Considerato che il PSP 2023-2027 individua il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, quale autorità di gestione nazionale del Piano;

Considerato, inoltre, che il PSP 2023-2027, nel definire la struttura e l'organizzazione dell'autorità di gestione ha stabilito che gli organismi intermedi, ai sensi dell'art. 123.4 del regolamento (UE) 2021/2215, sono organismi delegati dall'autorità di gestione nazionale, per l'esecuzione di determinate funzioni di gestione e attuazione del Piano, mediante appositi provvedimenti formali che stabiliscono l'oggetto della delega, le modalità di esecuzione della stessa e le modalità di verifica sulla esecuzione delle funzioni del delegato;

Visto l'art. 7 della direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 20 febbraio 2026, n. 85510, ai sensi del quale la Direzione generale dello sviluppo rurale è individuata come organismo intermedio e a essa sono delegate tutte le funzioni di gestione e attuazione del PSP 2023-2027 inerenti agli ambiti di competenza attribuiti alla medesima Direzione, tra i quali rientra la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea in materia di gestione del rischio;

Vista la convenzione di delega sottoscritta tra l'autorità di gestione nazionale del PSP 2023-2027, la Direzione generale dello sviluppo rurale - Organismo intermedio delegato - e l'AGEA che disciplina i rapporti relativi all'affidamento ad AGEA delle attività delegate afferenti, tra l'altro, all'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027, approvata con decreto 20 febbraio 2024, n. 80921, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2024 al n. 333;

Considerato che AGEA, ai sensi dei decreti legislativi n. 165/1999 e n. 118/2000, è individuata quale organismo pagatore e in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR;


Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 febbraio 2025, n. 78382, recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025 (PGRA 2025) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2025;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 maggio 2025, n. 221783, di modifica al PGRA 2025 per la riapertura dei termini di sottoscrizione delle polizze assicurative e coperture mutualistiche a copertura dei rischi sulle colture permanenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 158 del 10 luglio 2025;

Visto il decreto direttoriale 31 marzo 2025, n. 147136 recante il differimento dei termini di sottoscrizione delle polizze assicurative e coperture mutualistiche a copertura dei rischi sulle colture a ciclo autunno primaverile e la modifica dell'allegato 1 punto 1.1, dell'allegato 3, paragrafo 4 e dell'allegato 4 al PGRA 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2025;

Visto il decreto direttoriale 30 aprile 2025, n. 190488 recante, tra l'altro, la modifica dell'allegato 1, punto 1.5



al PGRA 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2025;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 4 del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382, ai sensi del quale i termini per la trasmissione delle polizze al Sistema di gestione del rischio in ambito SIAN sono stabiliti con successivo provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale;

Visti i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 11 marzo 2025, n. 287214, 10 aprile 2025, n. 166442, 9 giugno 2025, n. 258508 e 14 agosto 2025, n. 377335 di individuazione degli *Standard value* per le produzioni vegetali, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità per l'annualità 2025, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 89 del 16 aprile 2025, n. 120 del 26 maggio 2025, n. 163 del 16 luglio 2025 e n. 233 del 7 ottobre 2025;

Visti i decreti direttoriali 11 marzo 2025, n. 112501, 11 aprile 2025, n. 168282, 12 maggio 2025, n. 206562, 26 giugno 2025, n. 290599 e 12 agosto 2025, n. 375161, recanti l'approvazione dei Valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole per l'anno 2025, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2025, n. 121 del 27 maggio 2025, n. 134 del 12 giugno 2025, n. 188 del 14 agosto 2025 e n. 219 del 20 settembre 2025;

Visto l'avviso pubblico 20 gennaio 2025, n. 23200 attraverso cui la Direzione generale dello sviluppo rurale in qualità di organismo intermedio delegato dall'autorità di gestione del PSP 2023-2027 ha definito le modalità per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici dell'intervento SRF.01 per la campagna assicurativa 2025, pubblicato sul sito internet del Ministero;

Ritenuto opportuno procedere all'attuazione dell'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027, con particolare riferimento alla campagna assicurativa 2025 per le produzioni vegetali;

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire il termine per la trasmissione al Sistema di gestione del rischio in ambito SIAN delle polizze agevolate per la campagna 2025 in funzione della tipologia di coltura e dei relativi termini di sottoscrizione di cui all'art. 8, comma 1 del PGRA 2025;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dell'avviso pubblico - invito a presentare proposte - produzioni vegetali, campagna assicurativa 2025

1. È approvato l'allegato avviso pubblico - invito a presentare proposte ai sensi dell'intervento SRF.01 - Assicurazione agevolate di cui al PSP 2023-2027 - Produzioni vegetali - Campagna assicurativa 2025. L'avviso e i suoi allegati formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria prevista per l'avviso pubblico di cui all'art. 1 è pari a euro 295.000.000,00.

2. Con successivo provvedimento la dotazione di cui al comma 1 potrà essere incrementata qualora dovesse realizzarsi una disponibilità di risorse aggiuntive.

3. La determinazione delle risorse a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 sarà determinata a seguito dell'istruttoria sulle domande, in ragione delle differenti aliquote di cofinanziamento previste dal PSP 2023-2027 in funzione del territorio in cui ricadono le aziende beneficiarie.

Art. 3.

Termine per la trasmissione delle polizze a sistema SGR in ambito SIAN

1. Le polizze assicurative agevolate per le produzioni vegetali devono essere trasmesse al Sistema di gestione del rischio in ambito SIAN entro le seguenti scadenze:

31 luglio 2026 se riferite alle colture di cui all'art. 8, comma 1, lettere da a) a d) del PGRA 2025;

30 settembre 2026 se riferite alle colture di cui all'art. 8, comma 1, lettere e) e f) del PGRA 2025.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 22 aprile 2026

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 782



AVVISO PUBBLICO – INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PRODUZIONI VEGETALI – CAMPAGNA ASSICURATIVA 2025

OGGETTO: Regolamento (UE) 2021/2115 - Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 – Intervento SRF.01 – Assicurazione agevolate. Avviso pubblico – invito a presentare proposte – Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2025.

Articolo 1: Finalità e obiettivi

L'intervento SRF.01 "Assicurazioni agevolate" del Piano Strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 è finalizzato, secondo le disposizioni dell'articolo 76 del regolamento (UE) 2021/2115, a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, nonché a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando, attraverso il sostegno sui premi delle polizze assicurative, il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese agricole per la tutela delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi meteorologici e contro i rischi sanitari, fitosanitari, da infestazioni parassitarie. Il sostegno alle assicurazioni agricole agevolate è finalizzato, inoltre, a garantire la continuità, il perfezionamento e l'ampliamento di un sistema esistente, in grado di incrementare la resilienza delle aziende a fronte dei sempre più frequenti cambiamenti climatici.

L'intervento è cofinanziato con risorse dell'Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche unionali di cui alla legge 183/1987.

Il presente Avviso, a perfezionamento dell'iter procedurale avviato con l'Avviso pubblico del 20 gennaio 2025, n. 23200, reca una serie di disposizioni per l'individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonché per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli agricoltori per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione del raccolto e delle piante, stipulate per la campagna assicurativa 2025, a fronte del rischio di perdite economiche dovute a eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie, in conformità alle disposizioni del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025.

L'entità delle risorse attribuite al presente Avviso è definita in ragione delle risorse finanziarie indicate nel PSP 2023-2027 per l'intervento SRF.01.


Articolo 2: Definizioni e disposizioni specifiche

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

- a) "Agricoltore": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale individuata nel decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087;
- b) "Agricoltore in attività": un agricoltore che svolge un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, è in possesso di uno dei requisiti indicati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087;



- c) “Avversità atmosferica”: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;
- d) “CAA”: Centro di assistenza agricola;
- e) “Calamità naturale”: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo;
- f) “Codice OTP”: codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente;
- g) “CUP”: codice unico di progetto che identifica univocamente il progetto di investimento pubblico, obbligatorio per tutte le operazioni cofinanziate con fondi unionali;
- h) “Data di presentazione della domanda”: data di presentazione attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;
- i) “Domanda di sostegno-pagamento”, di seguito per brevità “domanda”: domanda di partecipazione al presente Avviso presentata da un richiedente che perfeziona l'iter avviato con la presentazione della Manifestazione di interesse per ottenere il pagamento del contributo richiesto;
- j) “Durata dell'operazione”: periodo di tempo che intercorre fra la minore tra le date di sottoscrizione delle polizze di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante collegate a un PGIR e la maggiore tra le date di fine copertura di tali polizze;
- k) “Fascicolo aziendale”: è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni;
- l) “Manifestazione di interesse”: documento presentato ai sensi dell'Avviso pubblico del 20 gennaio 2025, n. 23200, per l'accesso ai benefici dell'intervento SRF.01 “Assicurazione agevolate” di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) 2021/2115;
- m) “Operazione”: azione relativa alla sottoscrizione di una o più polizze di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante collegate a un PGIR, selezionata nell'ambito del PSP 2023-2027, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento SRF.01;
- n) “Operazione completata”: operazione pienamente realizzata e per la quale il relativo premio complessivo è stato pagato alla Compagnia di assicurazione e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto al beneficiario;
- o) “Operazione pienamente realizzata”: operazione per la quale è scaduto il termine ultimo di fine copertura assicurativa, a prescindere dal fatto che il pagamento del premio complessivo sia stato effettuato dal beneficiario;
- p) “Organismo collettivo di difesa”: organismo che soddisfa i requisiti di cui al Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;
- q) “Organismo intermedio dell'Autorità di Gestione”, di seguito per brevità “AdG”: la Direzione



generale dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con sede in via Venti Settembre 20 – 00187 Roma, delegata dal Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale - Autorità di Gestione del PSP 2023-2027 allo svolgimento di funzioni di gestione e attuazione degli interventi di gestione del rischio a carattere nazionale;

- r) “Piano di gestione individuale del rischio (PGIR)”: documento individuato nel SIAN-SGR, attraverso la piena integrazione tra il Sistema di gestione del rischio in ambito SIAN e il Fascicolo aziendale, collegato all'azienda e ai suoi elementi strutturali, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore e può essere aggiornato nel corso della campagna in funzione delle modifiche eventualmente apportate al Piano di coltivazione. Nel PGIR l'agricoltore dichiara il valore unitario della produzione media annua; per le polizze semplificate tale valore coincide con il Valore Indice di riferimento;
- s) “Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA)”: strumento attuativo annuale del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che stabilisce l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socioeconomica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel PGRA sono individuate le produzioni, gli allevamenti, le strutture, i rischi e le garanzie assicurabili; i contenuti del contratto assicurativo; i termini massimi di sottoscrizione delle polizze; la metodologia di calcolo dei parametri contributivi e le aliquote massime concedibili. Nel PGRA può essere disposto qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;
- t) “Polizza”: ove non espressamente indicato, si intende sia la polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall'agricoltore sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso di polizze collettive stipulate dall'Organismo collettivo di difesa, nonché dalle cooperative agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 102/2004, con la Compagnia di assicurazione;
- u) “Polizza index based”: ai sensi del PGRA 2025 si intendono i contratti assicurativi che, per le produzioni vegetali, coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso e/o del rischio fitopatologia, a cui possono essere aggiunti i rischi di cui all'allegato 1, punto 1.2, del PGRA;
- v) “Polizza semplificata”: ai sensi del PGRA 2025 si intendono i contratti assicurativi che coprono le avversità catastrofali ed eventualmente una o più delle avversità di frequenza e/o accessorie, limitatamente alle colture vegetali indicate nell'allegato 1.1 al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 marzo 2024, n. 78382 recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025, con valori assicurati calcolati sulla base dei Valori indice approvati dal Ministero, a copertura solo della mancata resa quantitativa, in modo complementare all'intervento del Fondo AgriCat;
- w) “Sistema di gestione del rischio (SGR)”: Sistema informativo integrato istituito ai sensi del Capo III del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa alla misura di gestione del rischio, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;
- x) “Standard Value”: valore standard di riferimento per la verifica del valore della produzione storica dell'agricoltore e dei valori massimi assicurabili ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno;
- y) “Utente qualificato”: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA.



Articolo 3: Soggetti ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente gli agricoltori che soddisfano quanto previsto dal successivo articolo 4.

Articolo 4: Criteri di ammissibilità soggettivi

Ai fini dell'ammissibilità, ai sensi del presente Avviso, i richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

- a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
- b) essere agricoltori in attività;
- c) essere titolari di Fascicolo aziendale in cui in particolare deve essere dettagliato il Piano di coltivazione che va mantenuto costantemente aggiornato nel corso del tempo e che individui le superfici utilizzate per ottenere la coltura vegetale oggetto di assicurazione, nonché i relativi titoli di conduzione validi per l'intera durata dell'operazione per la quale si richiede il contributo.

I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilità devono essere posseduti, pena l'inammissibilità della domanda, alla data di presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi del punto 2.1 dell'Avviso pubblico del 20 gennaio 2025, n. 23200 e mantenuti nel corso dell'intera durata dell'operazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

Laddove la Manifestazione di interesse fosse presentata successivamente al 31 dicembre 2025, i requisiti di cui ai punti b) e c) devono essere posseduti, pena l'inammissibilità della domanda, alla data di sottoscrizione della polizza.

Articolo 5: Operazioni ammissibili

Le operazioni ammissibili a sostegno per la campagna assicurativa 2025 sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una o più polizze agevolate del raccolto e delle piante.

La sottoscrizione delle polizze agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Le polizze collettive sono stipulate tra Compagnie di assicurazione e Organismi collettivi di difesa nonché cooperative agricole e loro consorzi, o altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 102/2004, che le sottoscrivono per conto degli agricoltori associati, abilitati a operare nell'ambito del SGR a seguito di sottoscrizione di appositi accordi con AGEA e Ministero secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del PGRA 2025. Per la campagna 2025, ferme restando tutte le altre condizioni, si considerano agevolabili anche le polizze o i certificati di polizza emessi prima della sottoscrizione degli accordi. Gli agricoltori che aderiscono a una polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.

Le operazioni oggetto di sostegno devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Articolo 6: Criteri di ammissibilità delle operazioni

Sono ammissibili esclusivamente le operazioni non pienamente realizzate alla data di presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi dell'articolo 86.4 del regolamento (UE) 2021/2115.

La polizza deve trovare corrispondenza con il PGIR elaborato nell'ambito del SGR. Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati:



- a) intestazione della Compagnia di assicurazione;
- b) Codice identificativo della Compagnia di assicurazione/agenzia/intermediario;
- c) intestazione dell'assicurato;
- d) CUAAs;
- e) campagna assicurativa di riferimento;
- f) tipologia di polizza;
- g) numero della polizza/certificato di polizza;
- h) prodotto con codice da decreto Standard Value;
- i) varietà con Id da decreto Standard Value;
- j) superficie assicurata;
- k) tipologia di rischio e garanzia assicurati;
- l) valore assicurato;
- m) quantità assicurata;
- n) tariffa applicata;
- o) importo del premio;
- p) soglia di danno e/o la franchigia;
- q) data di entrata in copertura;
- r) data di fine copertura (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra l'Organismo collettivo di difesa e la Compagnia di assicurazione);
- s) nome dell'Organismo collettivo di difesa contraente (in caso di adesione a polizza collettiva);
- t) presenza di polizze integrative non agevolate.

La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, che può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza.

La polizza non deve comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura e la localizzazione delle colture deve trovare rispondenza con l'individuazione delle superfici presenti nel fascicolo aziendale.

La stipula della polizza deve essere effettuata entro le scadenze per tipologia di coltura riportate al successivo articolo 8 e, comunque, successivamente al 1° novembre 2024 e non oltre il 31 ottobre 2025.

Non sono ammissibili al sostegno pubblico i contratti assicurativi per assunzioni di rischi non conformi alle norme previste dal codice delle assicurazioni.

La finanziabilità a carico del PSP 2023-2027 delle polizze index based è subordinata al parere preventivo del Ministero, ai sensi dell'allegato 3 al PGRI 2025.

6.1 Rischi assicurabili e loro combinazioni

Le polizze devono coprire esclusivamente i rischi classificati nell'allegato 1 al presente Avviso, come avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.



Le polizze possono coprire una pluralità di rischi oppure esclusivamente l'avversità grandine in base a quanto previsto dall'allegato 2 al presente Avviso.

Le polizze non possono garantire rischi inesistenti (articolo 1895 del Codice civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata.

6.2 Produzioni assicurabili

Le colture vegetali assicurabili sono indicate nell'allegato 1 al PGRA 2025, ovvero per le polizze index based all'allegato 3 al medesimo Piano.

6.3 Soglia e rimborso del danno

Sono ammissibili le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 20% del valore della produzione media annua dell'agricoltore, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua. Il valore della produzione media annua dell'agricoltore è dichiarato dall'agricoltore nel PGIR e verificato come descritto al successivo articolo 13; per le polizze semplificate tale valore coincide con il Valore indice di riferimento approvato dal Ministero.

Sono altresì ammissibili soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali o di una fitopatologia o di un'infestazione parassitaria di cui all'allegato 2. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la Compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la sopracitata soglia del 20%, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di stimare il danno sulla coltura vegetale, il quale verifica la produzione realmente ottenibile, i dati meteo, riscontra il danno sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su appezzamenti limitrofi e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la Compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità. Per le polizze index based la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo di indici biologici e/o meteorologici.

Per le polizze semplificate la verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione è svolta al momento della raccolta eventualmente anche su base areale, con riferimento a tutte le aziende agricole sinistrate ricadenti nelle aree colpite individuate coerentemente con le mappe elaborate ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del PGRA 2025.

Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

Articolo 7: Impegni e altri obblighi

Il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'agricoltore di assicurare l'intera superficie coltivata con una determinata coltura in fase produttiva, in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole nel corso della campagna assicurativa 2025. L'obbligo si applica secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi da 5 a 7 del PGRA 2025.

I valori assicurabili devono essere realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati.



Il beneficiario si impegna a conservare per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso la sede dell'Organismo collettivo di difesa per le polizze collettive, oppure presso il CAA di appartenenza per le polizze individuali, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio. La suddetta documentazione potrà essere oggetto di controllo parte dell'Organismo pagatore AGEA.

A esclusione delle polizze semplificate, il valore della produzione media annua dichiarato nel PGIR dall'agricoltore, se inferiore allo Standard Value di riferimento, costituisce il valore massimo assicurabile ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno. In caso di valore della produzione media annua dichiarato superiore allo Standard Value di riferimento, il valore massimo assicurabile ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno sarà il valore dello Standard Value.

In aggiunta, esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP, il valore unitario assicurato per menzione è ammissibile solo previa verifica attraverso lo Standard Value del gruppo di riferimento; qualora il valore assicurato per una o più menzioni risulti superiore allo Standard Value del gruppo di riferimento, l'importo corrispondente sarà ricondotto a quello dello Standard Value.

Per le polizze semplificate il valore della produzione media annua coincide con il Valore Indice di riferimento.

Articolo 8: Termini per la sottoscrizione delle polizze

Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole e i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le seguenti date, definite dal PGRA 2025:


- a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 10 aprile 2025;
- b) per le colture permanenti entro il 31 maggio 2025;
- c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno 2025;
- d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio 2025;
- e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (a eccezione di quelle già indicate alla lettera d) del presente articolo), entro il 31 ottobre 2025;
- f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, le polizze devono essere state sottoscritte entro la scadenza successiva.

L'allegato 3 riporta la tabella di corrispondenza tra i cicli colturali di cui ai punti precedenti e le colture assicurabili di cui all'articolo 6.2.

Articolo 9: Dichiarazioni

I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la sottoscrizione della domanda assumono, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:

- a) di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal PSP 2023-2027 e dal presente Avviso con particolare, ma non esclusivo, riferimento:
 - i. ai criteri di ammissibilità soggettivi di cui all'articolo 4;
 - ii. ai criteri di ammissibilità delle operazioni di cui all'articolo 6;
 - iii. agli impegni e altri obblighi di cui all'articolo 7;



- b) di essere a conoscenza che la verifica dello status di agricoltore in attività avverrà secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115;
- c) che per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso non ha richiesto né ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri Enti pubblici a valere su altre misure/interventi del PSP 2023-2027 (cofinanziati dal fondo FEASR o FEAGA) o da altri fondi SIE o nazionali;
- d) che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da a) a g), e commi da 2 a 7, e all'articolo 76, comma 8, del decreto legislativo 159/2011;
- e) di non essere detenuto o destinatario di misure cautelari in relazione a reati che comportano l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale (articolo 32 del Codice penale), dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (articolo 32-ter e 32-quater del Codice penale) e dell'interdizione dai pubblici uffici (articolo 28 del Codice penale);
- f) di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione del contributo richiesto con la domanda e che disciplinano il settore dell'Assicurazione agricola agevolata;
- g) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 7 del PGRA 2025, in materia di determinazione della spesa ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi;
- h) di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSP 2023-2027 e del presente Avviso e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;
- i) di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSP 2023-2027 e nel presente Avviso;
- j) di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste dall'articolo 17 del presente Avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;
- k) di non avere creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento dei benefici previsti dalla legislazione agricola, ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2021/2116;
- l) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- m) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/1986 riguardanti, tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- n) di essere a conoscenza che, in caso di valore della produzione media annua dichiarato nel PGIR superiore allo Standard Value di riferimento, il valore massimo ammissibile sarà ricondotto a quello dello Standard Value e che, in caso di Standard Value non individuato, il valore della produzione storica sarà determinato previa verifica della documentazione probante;
- o) di essere a conoscenza che, esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP, qualora il valore assicurato per una o più menzioni risulti superiore allo Standard Value del gruppo di riferimento, l'importo corrispondente sarà ricondotto a quello dello Standard Value;
- p) di essere a conoscenza che per le polizze semplificate il valore della produzione media annua e il valore assicurato coincidono con il Valore indice di riferimento approvato dal Ministero;
- q) di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo:



- i. la documentazione per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna assicurativa di riferimento comprovante il valore della produzione dichiarato nel PGIR;
 - ii. le polizze/certificati di polizza sottoscritti in originale, oltre che, in caso di polizza individuale la documentazione attestante il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione o in caso di polizza collettiva la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'Organismo collettivo di difesa;
- r) di impegnarsi, fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale, a conservare tutta la documentazione citata ai precedenti punti per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico da parte dell'Organismo pagatore e a esibirla se richiesto in sede di controllo;
- s) di essere consapevole che, in caso di domanda non ammissibile o parzialmente ammissibile, la mancata o parziale trasmissione della documentazione necessaria alla risoluzione delle anomalie riscontrate comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'Amministrazione;
- t) di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;
- u) di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- v) che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'Autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
- w) di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- x) di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile relativo alle polizze associate alla domanda;
- y) di essere consapevole che ai sensi dell'articolo 3-bis (uso della telematica) della legge 241/90, per conseguire maggiore efficienza nell'attività amministrativa, è incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati;
- z) di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 22 della legge 241/90, le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del SIAN;
- aa) di essere consapevole che l'Organismo pagatore AGEA non dà corso alle richieste presentate in modalità diverse dalle seguenti:
 - i. per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA);



- ii. per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza a un CAA, la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN;
- bb) di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'Organismo pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande, comunicano tramite il portale SIAN, nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati – sezione Servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentirne la consultazione a distanza ai sensi dell'articolo 3-bis (uso della telematica) della legge 241/90 e dell'articolo 34 (servizi informatici per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti) della legge 69/2009;
- cc) di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dal presente Avviso sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Ministero, sul sito AGEA o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata e di essere consapevole che, ai sensi della legge 221/2012 la disponibilità di una PEC costituisce un obbligo nelle comunicazioni, richieste e trasmissioni di documenti con la Pubblica Amministrazione e/o con i gestori o esercenti di pubblici servizi e che in mancanza del proprio domicilio digitale sarà suo onere prendere visione delle comunicazioni ad egli indirizzate secondo le modalità previste nel presente avviso;
- dd) di essere a conoscenza che l'approvazione delle domande e il pagamento del contributo spettante sono condizionati alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'Avviso pubblico da parte degli organi di controllo;
- ee) di essere consapevole che l'omessa indicazione dei codici IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice BIC) determina l'impossibilità per l'Organismo pagatore AGEA di adempiere all'obbligazione di pagamento oltre i termini fissati dalla normativa comunitaria;
- ff) che il codice IBAN indicato in domanda identifica il rapporto corrispondente con il proprio istituto di credito e di essere consapevole che l'ordine di pagamento da parte dell'Organismo pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario corrispondente al codice IBAN;
- gg) di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti della presente domanda verranno pubblicati per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) 2021/2116 e secondo le modalità previste dal PSP 2023-2027;
- hh) di essere a conoscenza che la misura del contributo pubblico è determinata applicando la percentuale di aiuto prevista dall'Avviso pubblico all'importo di spesa ritenuto pagabile al termine dell'istruttoria della domanda;
- ii) di impegnarsi a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- jj) di impegnarsi a riprodurre o integrare la domanda nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSP 2023-2027;
- kk) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento al codice IBAN e all'indirizzo PEC;
- ll) di impegnarsi ad allegare nel proprio Fascicolo aziendale la documentazione per richiedere le informazioni antimafia: dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
- mm) di essere a conoscenza che in assenza di validità della certificazione antimafia ove previsto non è possibile percepire il pagamento del contributo;



- nn) di essere consapevole che, qualora il richiedente sia una società, a norma dell'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto legislativo 159/2011 e s.m.i., i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85; è, inoltre, consapevole che la violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal Prefetto.
- oo) di essere consapevole che, nel caso di pagamento sotto condizione risolutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., l'Organismo pagatore AGEA procede al recupero delle somme erogate, qualora non sia stata presentata, nel proprio Fascicolo aziendale, la documentazione necessaria per la richiesta della certificazione antimafia da parte dell'Amministrazione;
- pp) di essere consapevole che, l'Organismo pagatore AGEA, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari; in particolare, di quanto è previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2022/128 e dall'articolo 1-bis del decreto legislativo 42/2023 in materia di recupero di importi indebitamente erogati;
- qq) di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/128, l'Organismo pagatore AGEA deduce gli importi dei debiti in essere di un beneficiario iscritti nel Registro nazionale dei debiti, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario;
- rr) di impegnarsi a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie; a tale scopo autorizza sin d'ora l'Organismo pagatore AGEA ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti;
- ss) di consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore;
- tt) di impegnarsi a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSP 2023-2027;
- uu) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) resa disponibile dall'AGEA sulla Privacy Policy pubblicata sul proprio sito web - www.agea.gov.it;
- vv) di autorizzare: il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101; la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa e il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- ww) di autorizzare la comunicazione all'Organismo collettivo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo pagatore AGEA dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva;
- xx) di essere a conoscenza dell'obbligo di tenere sempre attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC;



- yy) di essere a conoscenza dell'obbligo di prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del Fascicolo aziendale nel SIAN, nel caso in cui l'indirizzo PEC non venga indicato o risulti non valido e che tale consultazione ha valore di notifica.

Articolo 10: Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie. La data di quietanza del premio alla Compagnia di assicurazione deve essere successiva alla data di presentazione della Manifestazione di interesse. In caso di sottoscrizione di polizze collettive, l'intero ammontare del supporto pubblico non deve essere in nessun modo destinato a coprire costi di gestione o altri costi connessi alle operazioni dell'Organismo collettivo di difesa.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovrà effettuare la spesa complessiva annua nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo 36/2023 "Nuovo Codice degli appalti".

Articolo 11: Attività propedeutiche alla presentazione della domanda

Al fine della presentazione della domanda è necessario che il richiedente abbia:


- a) presentato Manifestazione di interesse;
- b) costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale e il Piano di coltivazione in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una PEC aziendale o altra PEC a essa riferibile, alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo e alla verifica della validità del documento di identità;
- c) stampato il PGIR eventualmente aggiornato sulla base del Piano di coltivazione di riferimento;
- d) provveduto all'informatizzazione delle polizze, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'Organismo collettivo di difesa cui aderisce, secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo articolo 12;
- e) per i soggetti pubblici o ricadenti in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, compilato le check list di autovalutazione utilizzate nell'ambito dello sviluppo rurale e scaricabili dal sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sezione: Politiche europee - Politica Agricola Comune - Assicurazioni agevolate - SRF.01 - SRF.01 anno 2025 ([link diretto: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22604](https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22604)).

Articolo 12: Presentazione delle domande

L'AGEA è responsabile della ricezione delle domande.

Le domande, compilate conformemente al modello definito dall'AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato 4, devono essere presentate esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla suddetta Agenzia, secondo una delle seguenti modalità:

- a) direttamente sul sito internet di AGEA www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);



- b) in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un CAA accreditato dall'Organismo pagatore AGEA.

Per il punto b), oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito internet di AGEA in qualità di utente qualificato, può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare dell'utente; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Il termine ultimo per l'informatizzazione delle polizze è fissato al:

- **31 luglio 2026** per le colture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da a) a d) del PGRA 2025, come individuate ai sensi dell'allegato 3 al presente Avviso;
- **30 settembre 2026** per le colture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere e) e f) del PGRA 2025, come individuate ai sensi dell'allegato 3 al presente Avviso.


Le domande devono essere presentate entro e non oltre il **30 giugno 2027**.

Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Nel caso di impossibilità di rilascio delle domande entro il termine di cui sopra, l'Organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande di pagamento interessate oltre la citata scadenza e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di presentazione.

La domanda è corredata dai seguenti documenti:

1. la Manifestazione di interesse, salvo quanto previsto al successivo articolo 16, paragrafo 3;
2. il PGIR;
3. la/e polizza/e. Ciascuna polizza deve essere informatizzata prima della presentazione della domanda, pertanto, nel caso di polizze individuali il richiedente provvede al perfezionamento di tale procedura recandosi al CAA e presentando le polizze stipulate oppure utilizzando le funzionalità on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi ai propri certificati;
4. copia del documento di identità in corso di validità;
5. per i soggetti pubblici o ricadenti in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, la check list di autovalutazione compilata in funzione della procedura adottata e la relativa documentazione, indicata nella medesima checklist;
6. la documentazione attestante la spesa sostenuta. In caso di polizze individuali il pagamento del premio deve essere comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata dalla Compagnia di assicurazione. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione all'Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza. In quest'ultimo caso il beneficiario non può presentare la domanda prima che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia trasmesso a SGR la copia della quietanza sopra indicata e la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle Compagnie di assicurazione di cui al punto successivo. A tal fine, il richiedente deve



verificare con il CAA che l'Organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi alla quietanza del premio complessivo riferito alla polizza convenzione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione;

7. la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle Compagnie di assicurazione, come di seguito indicato per ciascuna modalità di pagamento ammessa:
- i. bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonificosia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita;
 - ii. assegno: tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;
 - iii. carta di credito e/o bancomat: tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
 - iv. bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estrattoconto in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza.

Il pagamento in contanti non è consentito.

Tali documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.

In sede di compilazione della domanda il proponente deve indicare un indirizzo PEC valido per le finalità di cui all'articolo 18 del presente Avviso.

L'importo della spesa premi sulla quale è calcolato l'importo massimo richiedibile in domanda sulla base delle percentuali indicate all'articolo 21, è pari al minor valore risultante dal confronto tra il premio indicato nella polizza e l'importo ottenuto applicando i parametri contributivi nonché, in caso di difformità rispetto alle superfici assicurate, sulla base del valore riscontrato nel Fascicolo aziendale.

La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda.


Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

Articolo 13: Istruttoria della domanda

L'istruttoria relativa alla domanda prevede controlli amministrativi e controlli *in loco*, per le domande selezionate a campione.

1. Controlli amministrativi

Ai sensi del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410727, tutte le domande presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a



verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione ed erogazione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi. In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine:

a) alla ricevibilità della domanda:

La verifica di ricevibilità ha a oggetto la completezza formale e documentale della domanda e, in particolare, la verifica del rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda stessa. Il mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta la non ricevibilità della domanda.

b) all'ammissibilità della domanda:

La verifica di ammissibilità ha a oggetto l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità sia soggettivi che oggettivi, di cui agli articoli da 3 a 6 del presente Avviso, nonché alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale. Il mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità comporta l'inammissibilità a contributo della domanda.

c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo:

Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate verifiche di congruenza sulle singole polizze:

I. fra i dati del PGIR e i relativi valori di riferimento.

In particolare, sarà verificato che il valore unitario della produzione media annua dichiarato nel PGIR non risulti superiore allo Standard Value di riferimento. Il valore della produzione media annua uguale o inferiore allo Standard Value sarà considerato ammissibile. In caso di valore dichiarato superiore allo Standard Value, il valore massimo ammissibile della produzione media annua sarà ricondotto allo Standard Value. In caso di Standard Value non individuato, l'agricoltore è tenuto a trasmettere, secondo le specifiche che verranno comunicate con successive istruzioni, fatture ed eventuali documenti a supporto della determinazione dei valori unitari, a comprova del valore della produzione ottenuto in ciascuno degli ultimi tre anni, ovvero degli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso; in tali casi il valore della produzione media annua ammissibile è quello risultante dalla verifica della predetta documentazione. Per le polizze semplificate, sottoscrivibili solo per i prodotti indicati nell'allegato 1 al PGRA 2025, la produzione media annua coincide con il Valore indice di riferimento.

II. fra i dati della polizza e i dati del PGIR, già verificati secondo la procedura di cui al punto I.

In particolare, sarà verificato che il valore assicurato non risulti superiore ai dati del PGIR, effettuando in caso di difformità la rideterminazione dei valori assicurati nei limiti fissati nel PGIR. Per le sole uve da vino DOP e IGP si procederà, inoltre, alla verifica che i valori unitari assicurati per singola menzione non superino il relativo Standard Value del gruppo di riferimento. Qualora il valore assicurato per menzione risulti superiore allo Standard Value del gruppo di riferimento, l'importo massimo ammissibile sarà determinato nel limite dello Standard Value. Per le polizze semplificate il valore assicurato coincide con il Valore Indice di riferimento.

Nell'ambito dei controlli amministrativi, inoltre, vengono effettuate verifiche su tutte le domande



presentate, in ordine:

- ai costi sostenuti e ai pagamenti effettuati;
- alla presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali, unionali o regimi assicurativi non agevolati da contributo pubblico;
- al rispetto degli impegni assunti e al rispetto degli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e/o nazionale e/o dal PSP 2023-2027, compresi quelli in materia di appalti pubblici e altre norme e requisiti obbligatori;
- alla presenza di eventuali somme percepite in eccesso a valere su altri finanziamenti ottenuti da altri regimi unionali;
- alla validità della certificazione antimafia ove previsto;
- all'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 17 del presente Avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

I controlli amministrativi prevedono anche la verifica delle condizioni artificiali di cui all'articolo 62 del regolamento (UE) 2021/2116.

L'istruttoria della domanda è di competenza di AGEA, che esegue i controlli amministrativi, registrandone l'esito in apposita lista di controllo (*check list*).

Gli esiti dell'istruttoria sono comunicati al beneficiario secondo le modalità indicate all'articolo 14.

2. Controlli *in loco*, per le domande selezionate a campione

I controlli *in loco* sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'Organismo pagatore AGEA nell'anno civile, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande. La selezione del campione sarà effettuata in base a un'analisi dei rischi inerenti alle domande e in base a un fattore casuale.

Attraverso i controlli *in loco* sarà verificata la conformità delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

I controlli *in loco* comprendono una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.


Le modalità di esecuzione delle "visite sul luogo in cui l'operazione è realizzata" nell'ambito dei controlli *in loco*, saranno eseguite secondo le procedure adottate da AGEA.

Articolo 14: Comunicazione degli esiti di istruttoria

L'esito dell'istruttoria è comunicato ai soggetti interessati attraverso:

- il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta; oppure
- in caso di domande non ammissibili o parzialmente ammissibili, tramite invio di una comunicazione PEC da parte di AGEA con l'indicazione delle anomalie riscontrate. Tale comunicazione PEC è inviata anche al CAA mandatario del richiedente e, in caso di assenza o invalidità dell'indirizzo PEC del richiedente, assume valore di notifica nei confronti del medesimo.

Qualora con l'esito istruttorio siano evidenziate anomalie, ai sensi dell'articolo 10bis della legge 241/1990, il richiedente può attivarsi per la loro risoluzione, ove possibile, secondo le modalità indicate da AGEA con apposite istruzioni operative.



AGEA, entro i termini previsti per la chiusura del procedimento, comunica l'esito dell'istruttoria che assume carattere definitivo, fatti salvi gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

La mancata o parziale presentazione della documentazione comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'Amministrazione.

Articolo 15: Autorizzazione al pagamento ed erogazione del contributo

Sulla base degli esiti istruttori amministrativi e *in loco* delle domande, fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale, AGEA provvede ad autorizzare il pagamento delle domande ammesse a finanziamento.

Alle domande ammesse viene assegnato un codice CUP.

L'esito positivo del controllo e il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta è visualizzabile dal beneficiario sul SIAN e vale come comunicazione di chiusura del procedimento.

L'elenco delle domande autorizzate, con indicazione della spesa ammessa a contributo e dell'importo autorizzato al pagamento, con suddivisione della quota a valere sulle risorse FEASR e di cofinanziamento nazionale sono pubblicati sul SIAN e, successivamente, trasmessi all'AdG che provvede alla loro pubblicazione sul sito internet del Ministero.

Articolo 16: Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande

16.1 Ritiro delle domande

Ai sensi del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410727, le domande possono essere ritirate, in tutto e in parte in qualsiasi momento. Tale ritiro è registrato dall'AGEA tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN.

Il ritiro, parziale o totale, non è autorizzato qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario di aver riscontrato inadempienze nella domanda o, altresì, gli abbia comunicato l'intenzione di svolgere un controllo *in loco* o, infine, se da tale controllo emergono inadempienze.

Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.

Le modalità operative per il ritiro delle domande e di altre dichiarazioni e documentazione sono definite dall'AGEA con proprio provvedimento.


16.2 Correzione degli errori palesi

Le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi riconosciuti dall'Organismo pagatore AGEA e sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare, purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, l'Organismo pagatore AGEA determina la ricevibilità della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda.

Per le domande estratte per il controllo *in loco*, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo *in loco*.



Le modalità operative per la comunicazione dell'errore palese sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

16.3 Cessione di aziende

Per cessione di azienda si intende *“la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate”*.

La cessione di azienda nella sua totalità può avvenire dopo la presentazione della Manifestazione di interesse, secondo le casistiche di seguito riportate.

A. Prima del termine ultimo di durata dell'operazione.

Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso, il sostegno sarà concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario a condizione che lo stesso:

- 1) presenti richiesta di subentro alla Manifestazione di interesse. A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale e, successivamente, stampare un nuovo PGIR;
- 2) provveda, se del caso, a volturare l'intestazione del contratto di polizza ed al pagamento del premio;
- 3) presenti domanda allegando, oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione, anche quella di cui al punto 1) e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente Avviso;

B. Successivamente al termine ultimo di durata dell'operazione.


Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso, il sostegno sarà concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario, purché vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti nel presente paragrafo alla lettera A), ai punti da 1) a 3), ad eccezione, se del caso, del punto 2).

I controlli relativi agli atti amministrativi presentati dal cessionario sono svolti avendo riguardo ai requisiti del cedente.

Successivamente alla comunicazione all'autorità competente della cessione dell'azienda e della presentazione della domanda da parte del cessionario:

- 1) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della Manifestazione di interesse ovvero della domanda sono ceduti/conferiti al cessionario;
- 2) tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del caso, per il pagamento del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali;
- 3) l'azienda ceduta è considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente Avviso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna assicurativa 2025.

Sempre che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso, il sostegno può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, esclusivamente a condizione che il cedente presenti domanda e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente Avviso, informando l'autorità competente dell'avvenuta cessione successivamente alla conclusione dell'operazione e che nulla è dovuto al cessionario, e tutti i documenti giustificativi



richiesti dal presente Avviso.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi sopra elencati rimarranno in capo al cedente.

C. A seguito di successione *mortis causa*.

Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità, a seguito di successione *mortis causa*, dopo la presentazione della Manifestazione di interesse ma prima della presentazione della domanda, i legittimi eredi possono presentare la domanda purché vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti nel presente paragrafo alla lettera A), punti da 1) a 3), ad eccezione, se del caso, del punto 2).

Se il *de cuius* è deceduto prima della fine operazione, i controlli amministrativi relativi alla verifica dell'ammissibilità soggettiva saranno effettuati al fine di verificare l'esistenza dei requisiti in due date differenti e riferite a:

- 1) "presentazione Manifestazione Interesse" – rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettività del *de cuius*;
- 2) "fine operazione" – rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettività del *de cuius* in caso di decesso avvenuto successivamente alla data di fine copertura, ovvero in caso di decesso avvenuto entro la data di fine copertura con riscontro positivo relativo alla soggettività dell'erede.

Se il *de cuius* è deceduto dopo la fine operazione, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del *de cuius*; la verifica dei criteri di ammissibilità soggettivi, di cui all'articolo 4, lettere a) e b), è svolta con riferimento al *de cuius*.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati, rimangono in capo all'erede.

In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.

Le modalità attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonché eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Articolo 17: Riduzioni, esclusioni e sanzioni


Il mancato rispetto, imputabile ai beneficiari, dei criteri e dei requisiti di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi richiamati nel presente Avviso comporta l'applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base del regolamento (UE) 2021/2116, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, nonché del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024, n. 93348.

L'Organismo pagatore AGEA, qualora riscontri, nella sua attività di controllo (amministrativo e *in loco*), inadempienze e violazioni delle condizioni di ammissibilità indicate nel presente Avviso e degli impegni e altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale, interviene comminando sanzioni amministrative che comportano la riduzione ed esclusione del contributo provvedendo altresì al recupero dell'importo indebitamente percepito.

L'applicazione di tali sanzioni amministrative non osta all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile.

Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;



- b) riduzione non superiore a euro 100,00;
- c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

17.1 Sanzioni applicabili in relazione all'ammissibilità delle spese

I beneficiari che richiedono nella domanda un importo che risulta maggiore del 25% rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo pagatore sono soggetti a una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli *in loco* o in occasione di successive verifiche.

17.2 Riduzione ed esclusione

Qualora non siano rispettati gli impegni previsti dal PSP 2023-2027 ovvero gli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSP 2023-2027, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso delle domande, erogato o da erogare, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

L'entità della riduzione del contributo (e la relativa percentuale) è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione/inadempienza, nonché della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalità di cui all'allegato 5.

La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3%, del 5%, del 10% e può giungere sino all'esclusione.

Come previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, nel caso di violazione delle regole in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/2116, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto ministeriale 22 ottobre 2018, n. 10255, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C(2019) 3452 del 14 maggio 2019.

17.3 Recupero importi indebitamente erogati

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

17.4 Ordine delle riduzioni

Nel corso dei controlli può determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilità delle spese. In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine:

- 1) inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile;
- 2) all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi.

La riduzione di cui al punto 2) non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario.

Articolo 18: Modalità di gestione della comunicazione con il beneficiario



Gli indirizzi dei beneficiari sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio Fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorità competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:

AdG: Via Venti Settembre, 20 00187 ROMA, tel. 06-46651, sito internet: www.masaf.gov.it - PEC: aoo.disr@pec.masaf.gov.it

Organismo pagatore AGEA: Via Palestro, 81 - 00185 ROMA, tel. 06-494991, sito internet: www.agea.gov.it - PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

Per i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà dell'indirizzo PEC, ai sensi della legge 221/2012, le comunicazioni per la gestione e il controllo delle domande avverranno mediante PEC.

Per coloro che non rientrano tra i soggetti tenuti all'obbligatorietà dell'indirizzo PEC, gli stessi dovranno prendere visione delle comunicazioni tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- i. per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti a esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito internet di AGEA);
- ii. per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza a un CAA, la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione al CAA stesso da parte dell'Organismo pagatore AGEA sul SIAN.

Articolo 19: Consultazione del procedimento amministrativo e accesso agli atti

Ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 241/90 (uso della telematica), i seguenti documenti amministrativi, che fanno parte del procedimento della domanda, sono accessibili tramite consultazione sul SIAN:

- a) mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono a un CAA);
- b) scheda di validazione del Fascicolo aziendale;
- c) domanda;
- d) dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- e) check-list delle istruttorie eseguite;
- f) eventuali comunicazioni al beneficiario (quali PEC, Istruzioni operative, lettere raccomandate, provvedimenti amministrativi diffusi attraverso i siti istituzionali, etc.);
- g) informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dell'iter amministrativo della domanda, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- i. per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti a esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito internet di AGEA);
- ii. per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza a un CAA è possibile la consultazione del proprio Fascicolo aziendale e dei procedimenti a esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

Non è dato corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte.



Articolo 20: Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione del presente Avviso è assegnato un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari a euro 295.000.000,00.

Articolo 21: Modalità di calcolo ed erogazione del contributo

La misura del contributo pubblico è pari al 50% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande, di cui all'articolo 13 del presente Avviso. Per le polizze che coprono meno di 3 avversità di cui alle lettere c) e f) dell'allegato 2 al presente Avviso, la misura del contributo pubblico è pari al 46% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande.

Il contributo pubblico, sulla base del territorio in cui ricadono le aziende beneficiarie (se persona giuridica tramite la sede legale oppure, nel caso di persone giuridiche residenti all'estero, il domicilio fiscale; se persona fisica tramite il domicilio, ove presente, o la residenza anagrafica), è così suddiviso:

- regioni meno sviluppate: 50,50% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e 49,50% a carico del Fondo di Rotazione ex L. 183/1987;
- regioni in transizione: 42,50% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e 57,50% a carico del Fondo di Rotazione ex L. 183/1987;
- altre Regioni: 40,70% a carico a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e 59,30% a carico del Fondo di Rotazione ex L. 183/1987.

A fronte di eventuali riassegnazioni, la percentuale di contribuzione pubblica potrà essere integrata sino alla concorrenza del massimale previsto dal PGRI 2025.

Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda.

Articolo 22: Norme di rinvio

Ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 241/1990 con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della medesima in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Articolo 23: Informativa sul trattamento dei dati personali


I dati forniti saranno trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 679/2016 e nel rispetto dei provvedimenti dell'Autorità garante della privacy.

Responsabile del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di delegato e nominato dal Ministero – Titolare per il trattamento delle domande ai fini dell'ammissione al sostegno e nel suo ruolo di Organismo pagatore titolare del trattamento delle domande ai fini dell'autorizzazione al pagamento. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 - 00187 ROMA. Il sito internet istituzionale dell'Agenzia è il seguente: www.agea.gov.it



ALLEGATI

1. Rischi assicurabili
2. Combinazioni di rischi assicurabili
3. Produzioni e tipologie assicurabili
4. Tabella di corrispondenza tra cicli colturali ed elenco colture
5. Modello di domanda
6. Sanzioni amministrative applicabili (riduzioni e sanzioni)



Allegato 1: Rischi assicurabili
(Allegato 1, punti 1.2, 1.5 e 1.6 al PGRA 2025)

1. AVVERSITÀ ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

1.1 – Avversità catastrofali

ALLUVIONE
SICCITÀ
GELO E BRINA

1.2 – Altre avversità

1.2.1 – Avversità di frequenza

ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.2.2 – Avversità accessorie

COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE, SBALZI TERMICI

2. FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (Erwinia amylovora)
CORINEO
VIROSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL'ESCA
OIDIO
MAL DELL'INCHIOSTRO



MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)
SCOPAZZI DEL MELO (Apple proliferation phytoplasma)
PHYTOPHTORA RAMORUM
MICOTOSSINE DEL FRUMENTO (Aspergillus, Penicillium, Fusarium)
CERCOSPORA
MACULATURA BRUNA (Stemphylium vesicarium)
MORIA DEL NOCE (Phytophthora spp.)
BATTERIOSI DEL NOCE (Xantomonas Campestris Juglandis)
NECROSI APICALE BRUNA DEL NOCE (Xanthomonas arboricola pv. Juglandis)
MORIA DEI KIWI (Cylindrocarpon spp.)
MONILIA (Monilinia laxa & Monilinia fructigena)
BLACK ROT (Guignardia bidwellii)
ESCORIOSI
TRICHODERMA AGRESSIVUM

3. INFESTAZIONI PARASSITARIE ASSICURABILI A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (Anoplophora spp)
MOSCIERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii)
AROMIA BUNGII
CIMICE ASIATICA (Halyomorpha halys)
POPILLIA (Popillia japonica)
ELATERIDI (Agriotes spp)
NOTTUA PER IL MAIS ED IL SORGO (Sesamia spp)
PIRALIDE DEL MAIS E DEL SORGO
PSILLA
DORIFORA DELLA PATATA
CARPOCAPSA DEL MELO E DEL PERO (Cydia pomonella)
MOSCA DELL'OLIVO
MOSCA DEL CILIEGIO
TIGNOLA ORIENTALE DEL PESCO
RICAMATRICE DEL MELO




RAGNETTO ROSSO (<i>Tetranychus urticae</i>)
AFIDI (<i>Aphidoidea</i> spp.)
VANESSA (<i>Nymphalis</i> spp.)
ELICOVERPA (<i>Helicoverpa</i> spp.)
BOSTRICO DELLA VITE (<i>Sinoxylon perforans</i>)
NOTTUA GIALLA DEL POMODORO (<i>Helicoverpa Armigera</i>)



Allegato 2: Combinazioni di rischi assicurabili
(Articolo 3 al PGRA 2025)

Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle colture vegetali possono avere le seguenti combinazioni:

- a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2 al PGRA 2025 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);
- b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate nel PGRA 2025 all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2.2 (avversità accessorie);
- c) polizze che coprono almeno 2 delle avversità elencate nel PGRA 2025 all'allegato 1, punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2.2. (avversità accessorie);
- d) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate nel PGRA 2025 all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali);
- e) polizze index based nei termini stabiliti all'allegato 3 del PGRA 2025;
- f) polizze monorischio che coprono l'avversità grandine, solo se sottoscritte da nuovi assicurati intesi come "CUAA e superfici" non presenti nel database delle polizze agevolate degli ultimi 5 (cinque) anni; tale combinazione è da intendersi sottoscrivibile anche per i due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato, compresi i nuovi assicurati del 2024;
- g) "polizze semplificate" che coprono le avversità elencate nel PGRA 2025 all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) ed eventualmente una o più delle avversità di cui al punto 1.2.2, limitatamente alle colture vegetali indicate nell'allegato 1.1 al Piano, con valori assicurati calcolati sulla base dei valori indice approvati dal Ministero, a copertura solo della mancata resa quantitativa, in modo complementare all'intervento del Fondo AgriCat.




Allegato 3: Tabella di corrispondenza tra cicli colturali ed elenco colture**(* LEGENDA 2025: colonna DATA (cfr. articolo 8 dell'Avviso pubblico)****1a:** 10 aprile - colture a ciclo autunno primaverile**1b:** 31 maggio - colture permanenti**2:** 30 giugno - colture a ciclo primaverile/olivicoltura**3:** 15 luglio - colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle**4a:** 31 ottobre - colture vivaistiche**4b:** 31 ottobre - colture a ciclo autunno-invernale**5:** entro la scadenza successiva - piante a semina/trapianto differite


CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
C01	ACTINIDIA POLPA VERDE	1b
C02	ALBICOCCHIE	1b
C03	MAIS DA GRANELLA GENERICO	3
C04	MELE	1b
C05	NETTARINE	1b
C06	NETTARINE PRECOCI	1b
C07	PERE	1b
C08	PERE PRECOCI	1b
C09	PESCHE	1b
C10	PESCHE PRECOCI	1b
C11	PIANTE DI VITI PORTAINNESTO	3
C12	POMODORO CONCENTRATO	3
C13	POMODORO DA TAVOLA	5
C14	POMODORO PELATO	3
C15	RISO	3
C16	SUSINE	1b
C17	SUSINE PRECOCI	1b
C18	TABACCO	3
C19	UVA DA TAVOLA	1b
C21	VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	3
C22	PEPERONI	3
C23	ARANCE MEDIO TARDIVE	4b
C24	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	4b
C25	MANDARANCE	4b
C26	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	4b
C27	CARCIOFO	4b
C29	ORZO	1a
C30	SORGO	3
C31	SOIA	3
C32	COLZA	1a




CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
C33	COCOMERO	3
C34	MELONI	3
C35	PATATE COMUNI	4b
C36	CACHI	1b
C37	CILIEGIE	1b
C38	FRAGOLE	2
C39	MAIS DA SEME	3
C40	OLIVE TAVOLA	2
C41	OLIVE OLIO	2
C42	FICO D'INDIA	3
C43	AVENA	1a
C44	FICHI	1b
C45	FAGIOLI FRESCHI	4b
C46	PISELLI FRESCHI	3
C47	FAGIOLINI	4b
C48	GIRASOLE	3
C49	TRITICALE	1a
C50	ZUCCHINE	4b
C51	MIRTILLO	1b
C52	LAMPONE	1b
C54	CIPOLLE	4b
C55	VIVAI DI PIANTE DA OLIVO	4a
C56	SPINACIO	4b
C57	PISTACCHIO	1b
C58	MELANZANE	3
C59	NOCCIOLE	1b
C60	SATSUMA	4b
C61	MANDORLE	1b
C62	RIBES	1b
C63	BERGAMOTTO	4b
C64	CEDRO	1b
C65	VIVAI DI PIOPPI	3
C66	MORE	1b
C67	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	2
C68	ERBA MEDICA DA SEME	3
C69	CAVOLI DA SEME	4b
C70	CETRIOLI DA SEME	3
C71	RADICCHIO\CICORIA DA SEME	5
C72	CIPOLLA DA SEME	4b
C73	INDIVIA DA SEME	5
C74	LATTUGHE DA SEME	5
C75	PORRO DA SEME	4b



CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
C76	RAPA DA SEME	2
C77	RAVANELLO DA SEME	5
C78	SPINACIO DA SEME	4b
C79	ZUCCA DA SEME	5
C80	ANICE	2
C82	BASILICO	2
C83	CAVOLO BROCCOLO	4b
C84	CANAPA DA SEME	2
C85	CORIANDOLO	2
C86	CORIANDOLO DA SEME	2
C87	ERBAI DI GRAMINACEE	1a
C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	1a
C89	ERBAI MISTI	1a
C91	LINO	2
C92	LOIETTO DA SEME	2
C93	MIGLIO	2
C94	ORNAMENTALI SOTTO SERRA	4a
C95	ORTICOLE SOTTO SERRA	5
C96	PISELLO PROTEICO	3
C99	PREZZEMOLO	5
D01	AGLIO	2
D03	ASPARAGO	4b
D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	2
D05	BIETOLA DA COSTA	4b
D06	CANAPA	2
D07	CARDO	3
D08	CAROTA	5
D09	CAVOLFIORE	4b
D10	CAVOLO CAPPuccio	4b
D11	CAVOLO VERZA	4b
D12	CECI	1a
D13	CETRIOLI	3
D14	CIPOLLINE	4b
D15	ERBA MEDICA	3
D16	FARRO	1a
D17	FAVA FRESCA	1a
D18	FAVINO	1a
D19	FINOCCHIO	5
D20	CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA	3
D21	LATTUGHE\INDIVIE	4b
D22	LENTICCHIE	2
D23	MAIS DA INSILAGGIO	3




CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
D24	MAIS DOLCE	3
D25	CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO SERRA	4a
D26	PIANTE OFFICINALI	3
D27	PORRO	4b
D28	RADICCHIO	4b
D29	RAVANELLO	5
D30	SEDANO	4b
D31	SEGALE	1a
D32	ZUCCA	5
D33	CASTAGNE	1b
D35	KUMQUAT	4b
D36	POMPELMO	4b
D37	MIRTO	1b
D38	NOCI	1b
D39	ROSA CANINA	2
D41	PIOPPA	1b
D42	NOCE PIANTE	4a
D43	PREZZEMOLO DA SEME	5
D44	TRIFOGLIO DA SEME	1a
D45	COLZA DA SEME	1a
D46	CAROTA DA SEME	5
D47	PISELLO DA SEME	3
D48	GIRASOLE DA SEME	3
D49	ZUCCHINE DA SEME	5
D50	BIETOLA ROSSA DA SEME	5
D51	FINOCCHIO DA SEME	5
D52	CAVOLFIORE DA SEME	4b
D53	ARACHIDI	2
D54	CICERCHIA	1a
D56	GELSO	1b
D57	NESTI DI VITI (barbatelle)	1b
D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPA, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	1b
D60	ORZO DA SEME	1a
D61	RAPA	2
D63	RISO INDICA	3
D64	SCALOGNO	4b
D65	SEGALE DA SEME	1a
D66	UVA SPINA	1b
D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	4a
D68	ZUCCHINA FIORE	5
D69	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D70	ALBICOCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b



CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
D71	CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D74	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	4b
D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D77	MIRTILLI SOTTO RETE	1b
D78	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D79	NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D80	ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	4a
D82	PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D83	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D84	PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D85	PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D86	SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D87	SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D89	UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	1b
D90	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	4b
D91	CILIEGIE SOTTO TUNNEL	1b
D92	FRAGOLE SOTTO SERRA	4b
D94	QUINOA	2
D95	GOJI	1b
D96	BUNCHING ONION DA SEME	4b
D97	FAVA DA SEME	1a
D98	FAGIOLI DA SEME	4b
D99	SOIA EDAMAME	3
H02	ARANCE PRECOCI	4b
H04	LIMONI PRECOCI	4b
H05	MANDARANCE PRECOCI	4b
H07	MANDARINI PRECOCI	4b
H08	LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	1b
H10	FRUMENTO DURO	1a
H11	FRUMENTO TENERO	1a
H12	FRUMENTO DURO DA SEME	1a
H13	FRUMENTO TENERO DA SEME	1a
H14	GRANO SARACENO	3
H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	4a
H16	PATATE DA SEME	4b
H17	LUPINI	2
H18	LOIETTO	2
H19	SULLA	1a
H20	TRIFOGLIO	1a
H24	PEPERONCINO	2
H25	ZAFFERANO	4b




CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
H26	BASILICO DA SEME	2
H27	FIORI DI ZUCCHINA	5
H28	LINO DA SEME	2
H29	RUCOLA DA SEME	5
H30	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	4a
H34	ZAFFERANO BULBI	4b
H35	MELOGRANO	1b
H36	GIUGGIOLE	1b
H37	VIVAI DI PIANTE FORESTALI	4a
H38	ANETO DA SEME	2
H39	SORGO DA SEME	2
H40	TRITICALE DA SEME	1a
H41	SENAPE BIANCA	2
H42	PSILLIO	2
H43	PIANTINE DA ORTO STANDARD	5
H44	PIANTINE DA ORTO IBRIDE	5
H45	LUPINELLA	1a
H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b
H53	AVOCADO	4b
H54	BIETA LISCIA DA TAGLIO	4b
H55	CAVOLO NERO	4b
H56	SEDANO DA SEME	5
H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	4a
H58	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	4a
H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	4a
H60	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	4a
H61	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	4a
H62	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	4a
H63	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	4a
H64	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGIE	4a
H65	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	4a
H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	4a
H67	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	4a
H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	4a
H69	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGIE	4a
H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	4a
H73	UVA DA VINO VARIETALE	1b
H74	ANICE STELLATO	1a
H75	ANICE STELLATO DA SEME	1a
H76	CRESCIONE DA SEME	2




CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
H77	LUPPOLO	1b
H78	FIENO GRECO	1a
H79	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	1a
H80	UVA DA VINO DOP	1b
H81	UVA DA VINO IGP	1b
H82	UVA DA VINO COMUNE	1b
H83	UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
H84	UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
H85	UVA COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
H86	BORRAGINE	2
H87	PIANTINE DI NOCCIOLO	3
H88	BIETOLA DA COSTA DA SEME	5
H89	SULLA DA SEME	2
H90	FLORICOLE SOTTO SERRA\MQ	4a
H91	TAPPETO ERBOSO	4a
H92	VIVAI DI FRUTTICOLE	3
H93	OLIVO IN VASO	4a
H95	FESTUCA DA SEME	1a
H96	ERBA MAZZOLINA DA SEME	2
H97	FACELIA DA SEME	2
H98	ECHINACEA RADICI	2
H99	ECHINACEA PARTE AEREA	2
L01	FUNGHI DI COLTIVAZIONE	5
L02	MANGO	1b
L03	UVA VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
L04	CAPPERO	1a
L05	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	3
L06	GERMOGLI DI BAMBU'	1a
L07	CRISANTEMO DA SEME	2
L08	BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	2
L09	PASTONE DI MAIS	2
L10	AGLIO DA SEME	2
L11	AGRETTO	2
L12	ALBICOCHE PRECOCI	1b
L13	ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	1a
L14	ANETO	2
L15	ANONE	1b
L16	ARNICA	1a
L17	AVENA DA BIOMASSA	1a
L18	AVENA DA SEME	1a
L19	BAMBU'	1b
L20	BAMBU' DA BIOMASSA	1b



CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
L21	BARBABIETOLA DA BIOMASSA	2
L22	BARBABIETOLA DA FORAGGIO	2
L23	BIETOLA ROSSA	2
L24	CAMOMILLA	1a
L25	CARDO DA SEME	3
L26	CARTAMO	4b
L28	CAVOLO CINESE	4b
L29	CAVOLO FORAGGIO	4b
L30	CAVOLO RAPA	4b
L31	CAVOLO ROMANESCO	4b
L32	CILIEGIO ACIDO	1b
L33	COLZA DA BIOMASSA	1a
L34	CRESCIONE	2
L35	ELICRISO	3
L36	ERBA CIPOLLINA	1a
L37	ERBAI DA BIOMASSA	1a
L38	ERBAI DI RAVIZZONE	1a
L39	FAGIOLI DA INDUSTRIA	4b
L40	FAGIOLI SECCHI NANI	4b
L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	4b
L42	FAGIOLINI DA INDUSTRIA	4b
L43	FAGIOLINI DA SEME	4b
L44	FARRO DA SEME	1a
L45	FAVA SECCA	1a
L46	FAVINO DA SEME	1a
L47	FIORDALISO	2
L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	1a
L49	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	1a
L50	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	1a
L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	1a
L52	GENZIANA	1a
L53	GIRASOLE DA BIOMASSA	3
L54	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	2
L55	LIQUIRIZIA RADICE	1a
L56	LUPINELLA DA SEME	1a
L57	MAGGIORANA	1a
L58	MAIS DA BIOMASSA	3
L60	MALVA	4b
L61	MELISSA SEMI	1a
L62	MELISSA	1a
L63	MENTA DOLCE	1a
L64	MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	1a



CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
L65	MENTA SEMI	1a
L66	MENTUCCIA	1a
L67	ORIGANO	1a
L68	ORTICA	1a
L69	ORZO DA BIOMASSA	1a
L70	PASSIFLORA	3
L71	PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI	1b
L72	PISELLI SECCHI	3
L73	RISO DA SEME	5
L74	RISO INDICA DA SEME	5
L75	ROSMARINO	1b
L76	RUCOLA	1a
L77	SALVIA	1a
L78	SCALOGNO DA SEME	4b
L79	SEGALE DA BIOMASSA	1a
L80	SOIA DA BIOMASSA	3
L81	SOIA DA SEME	3
L82	SORGO DA BIOMASSA	3
L83	SORGO DA INSILAGGIO	3
L84	TARASSACO RADICI	1a
L85	TIMO	1a
L86	TRITICALE DA BIOMASSA	1a
L87	TRITORDEUM	1a
L88	VECCIA	1a
L89	VECCIA DA SEME	1a
L90	ALBICOCCHIE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
L91	ALBICOCCHIE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	1b
L92	ALBICOCCHIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	1b
L93	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
L94	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	1b
L95	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	1b
L96	OLIVELLO SPINOSO	4b
L98	PASCOLO	1a
L99	PRATO POLIFITA (MQ)	1a
M01	PRATO PASCOLO	1a
M02	CECE DA SEME	1a
M03	CANAPA INFIORESCENZA	2
M04	GIRASOLE DA BIOMASSA PIANTA	1a
M05	IPERICO	2
M06	ALCHECHENGI	2
M07	CARCIOFO DA INDUSTRIA	4b
M09	COCOMERO MINI	3




CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	4a
M11	AGLIONE	2
M12	BARDANA RADICE	2
M13	VERBENA ODOROSA PARTE AEREA	2
M14	VERBENA OFFICINALE PARTE AEREA	2
M17	MELE CLUB	1b
M19	CILIEGIE DA INDUSTRIA	1b
M22	ALBICOCHE DA INDUSTRIA	1b
M24	PESCHE DA INDUSTRIA	1b
M25	RISO CON DIRITTI RISERVATI	5
M26	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	3
M28	RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	5
M29	RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	5
M31	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	1b
M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	3
M34	NETTARINE DA INDUSTRIA	1b
M39	PISELLI DA INDUSTRIA	3
M40	SPINACIO DA INDUSTRIA	4b
M41	RUCOLA SELVATICA DA SEME IBRIDO	5
M42	CAVOLI DA SEME IBRIDO	4b
M43	BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	4b
M44	CAROTA DA SEME IBRIDO	5
M45	CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO	4b
M46	COLZA DA SEME IBRIDO	1a
M47	FINOCCHIO DA SEME IBRIDO	5
M48	PORRO DA SEME IBRIDO	4b
M49	RADICCHIO\CICORIA DA SEME IBRIDO	5
M50	ZUCCHINE DA SEME IBRIDO	5
M51	FRAGOLINE DI BOSCO	2
M52	ORZO DA SEME IBRIDO	1a
M53	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO	3
M54	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE	3
M55	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	3
M56	VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE	3
M57	VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	3
M58	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO	3
M59	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	3
M60	PATATE DI PRIMIZIA	4b
M61	ZUCCA ORNAMENTALE	5
M62	ALTRE FLORICOLE SOTTO SERRA	4a
M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	4a
M64	MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b




CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
M65	MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE E SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b
M74	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
M80	MELE CLUB SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b
M81	VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE	3
M82	MELOGRANO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
M83	CAMELINA SATIVA	1a
M84	UVA DA VINO IGP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b
M85	UVA DA VINO DOP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b
M86	VERBENA ODOROSA SOMMITA' FIORITE	2
M87	PERE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
M88	PERE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
M89	ALBICOCCHIE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	1b
M90	ALBICOCCHIE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIACQUA	1b
M91	ALBICOCCHIE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
M92	ALBICOCCHIE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
M93	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	1b
M94	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO SERRE E TUNNEL FISSI	1b
M95	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
M96	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
M97	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	1b
M98	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	1b
M99	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q01	PESCHE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	1b
Q02	PESCHE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q03	PESCHE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q04	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	1b
Q05	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIACQUA	1b
Q06	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q07	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q08	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	1b
Q09	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	1b
Q10	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q11	PERE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q11	PERE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q12	PERE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q13	UVA DA VINO COMUNE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q14	UVA DA VINO VARIETALE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q15	CACHI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q16	ALBICOCCHIE SOTTO RETI ANTIACQUA	1b
Q17	ALBICOCCHIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q18	ALBICOCCHIE PRECOCI SOTTO RETI ANTIACQUA	1b



CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
Q19	ALBICOCCHIE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q20	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIACQUA	1b
Q21	CILIEGIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q22	CILIEGIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q23	CILIEGIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	1b
Q24	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	1b
Q25	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q26	SUSINE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q27	SUSINE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q28	SUSINE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q29	SUSINE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q30	PESCHE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q31	PESCHE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q32	PESCHE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q33	PESCHE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q34	NETTARINE SOTTO RETI ANTIACQUA	1b
Q35	NETTARINE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q36	NETTARINE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q37	NETTARINE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	1b
Q38	NETTARINE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	1b
Q39	NETTARINE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q40	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETI ANTIACQUA	1b
Q41	NETTARINE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q42	NETTARINE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q43	NETTARINE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	1b
Q44	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	1b
Q45	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q46	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETI ANTIACQUA	1b
Q47	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q48	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q49	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	1b
Q50	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	1b
Q51	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q52	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIACQUA	1b
Q53	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q54	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q55	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	1b
Q56	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	1b
Q57	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	1b



CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
Q58	ARANCE PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE	4b
Q59	ARANCE MEDIO TARDIVE SOTTO RETI ANTIGRANDINE	4b
Q60	MANDARANCE SOTTO RETI ANTIGRANDINE	4b
Q61	LIMONI PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE	4b
Q62	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI SOTTO RETI ANTIGRANDINE	4b
Q63	BERGAMOTTO SOTTO RETI ANTIGRANDINE	4b
Q64	MANDARANCE PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE	4b
Q65	MANDARINI PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE	4b
Q66	MANDARINI MEDIO - TARDIVI SOTTO RETI ANTIGRANDINE	4b
W01	FARRO DA BIOMASSA	1a
W02	CODA DI VOLPE DA SEME	1a
W03	CAROTA DA FORAGGIO	5
W04	MELE DA INDUSTRIA	1b
W05	LUPOLINA DA SEME	2
W06	LINO DA BIOMASSA	2
W07	CAVOLO RAPA DA FORAGGIO	4b
W08	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA) DA SEME	4b
W09	MELANZANA DA SEME	3
W10	MELONE DA SEME	3
W11	POMODORO DA SEME	3
W12	PERE DA INDUSTRIA	1b
W13	FAGIOLO D'EGITTO DA SEME	4b
W14	TRITORDEUM DA FORAGGIO	1a
W15	TRITORDEUM DA BIOMASSA	1a
W16	TRITORDEUM DA INSILATO	1a
W17	TRITORDEUM DA SEME	1a
W18	AVENA ALTISSIMA DA SEME	1a
W19	CARVI DA SEME	2
W20	AGROSTIDE DA SEME	1a
W21	FLEOLO DA SEME	1a
W22	POA DA SEME	1a
W23	FLEOLO BULBOSO DA SEME	1a
W24	SENAPE BRUNA DA SEME	2
W25	SENAPE BRUNA	2
W26	SENAPE NERA	2
W27	SENAPE NERA DA SEME	2
W28	POA ANNUA DA SEME	1a
W29	FUNGHI DI COLTIVAZIONE A CICLO ALTERNATO	5
W30	CARTAMO DA SEME	4b
W31	MIZUNA O BRASSICA RAPA DA ORTO	4b
W32	MIZUNA O BRASSICA RAPA DA SEME	4b
W33	COTOGNO	1b



CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
W34	SUSINE DA INDUSTRIA	1b
W35	PATATA DA BIOMASSA	4b
W36	ZUCCA LAGENARIA DA SEME	5
W37	GRANO DEL MIRACOLO DA SEME	1a
W38	GRANO DEL MIRACOLO	1a
W39	ROMICE DA SEME	2
W40	ROMICE DA BIOMASSA	2
W41	RICINO DA BIOMASSA	2
W42	FIENO GRECO DA SEME	1a
W43	CICORIA DA INDUSTRIA	4b
W44	COCOMERO DA SEME	3
W45	PEPERONE DA SEME	3
W46	SEDANO RAPA DA FORAGGIO	5
W47	SALVIA DA SEME	1a
W48	CAVOLO BROCCOLO DA SEME	4b
W49	CAVOLO BROCCOLO DA SEME IBRIDO	4b
W50	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO) DA SEME	4b
W51	CAMELINA DA SEME	1a
W52	AGLIONE DA SEME	2
W53	FAVETTA	1a
W54	FAVETTA DA SEME	1a



Allegato 4: Modello di domanda

REGOLAMENTO (UE) n. 2021/2115 art. 76 par.3 lett. a)
DOMANDA DI SOSTEGNO E PAGAMENTO - PSP 2023-2027
CAMPAGNA 2025
 Domanda di sostegno e pagamento per l'accesso ai benefici del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027
 Intervento SRF.01 - Assicurazioni agevolate
 Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblicato su GU XX del XX/XX/XXXX.
 Produzioni vegetali Annualita' 2025

AUTORITA' DI GESTIONE MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE
ORGANISMO PAGATORE AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	CODICE A BARRE
COMPILATO PER IL TRAMITE DI CODICE CAA SIGLA PROVINCIA PRIGGI UFFICIO OPERATORE	NUMERO IN CHIARO FF
DOMANDA: INIZIALE <input type="checkbox"/> In modifica della domanda numero: <input type="checkbox"/> DI MODIFICA <input type="checkbox"/>	BANDO:

QUADRO A - AZIENDA

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

CUAAA (CODICE FISCALE)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) NUMERO TELEFONO

RESIDENZA O SEDE LEGALE
 INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT COMUNE PROVINCIA CAP

RAPPRESENTANTE LEGALE
 CUAAA (CODICE FISCALE)

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

QUADRO B - RIFERIMENTI

SEZIONE I - RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE

USI DEL SUOLO E SUPERFICI CONDOTTE ALLA DATA ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER IL FASCICOLO


SEZIONE II - RIFERIMENTI AL PIANO DI GESTIONE INDIVIDUALE DEL RISCHIO

DATA DI STAMPA NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

SEZIONE III - RIFERIMENTI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

DATA DI PRESENTAZIONE NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

RIGA RISERVATA AGLI ESTREMI DEL RILASCIO (PROTOCOLLO, DATA E CODICE OTP), IMPOSTATA SOLO PER RILASCIO CON OTP



CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO C - SEZ I DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA

RIFERIMENTI POLIZZA

COMPAGNIA ASSICURATRICE codice denominazione

NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO

ORGANISMO COLLETTIVO CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA (se Polizza collettiva)

N. PGIR

IMPORTO PAGATO (EURO) DATA DEL PAGAMENTO

MODALITA' DI PAGAMENTO

1		Bonifico o Ricevuta bancaria
2		Assegno
3		Carta di credito/ Bancomat
4		Bollettino Postale

PAGAMENTO POLIZZA QUIETANZATO SI NO

QUADRO C - SEZ II - RICHIESTA DI PAGAMENTO

CONTRIBUTO RICHIESTO (EURO)

QUADRO C - SEZ. III - COORDINATE PER IL PAGAMENTO

N.B. Il conto deve essere intestato al richiedente - il codice BIC-IBAN indicato identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito: l'ordine di pagamento da parte dell' Organismo Pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice BIC-IBAN (Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11).

SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE (obbligatorio nel caso di transazioni IBAN - COORDINATE BANCARIE (riempire obbligatoriamente tutti i campi del internazionali) presente riquadro)

ISTITUTO

AGENZIA COMUNE PROVINCIA C.A.P.



CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA
-----------------------	----------------------------------	----------------

QUADRO D - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto :


ai sensi dell'Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblico per le colture vegetali - Annualità 2025, **chiede** di essere ammesso al sostegno previsto dall'intervento SRF01 di cui al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP 2023-2027) e la conseguente erogazione a suo favore del contributo pubblico previsto;

A tal fine dichiara:

- di essere in possesso, di tutti i requisiti richiesti dal PSP 2023-2027 e dall'Avviso pubblico per accedere al predetto intervento, con particolare, ma non esclusivo, riferimento:
 - o ai criteri di ammissibilità soggettivi di cui all'articolo 4;
 - o ai criteri di ammissibilità delle operazioni di cui all'articolo 6;
 - o agli impegni ed altri obblighi di cui all'articolo 7;
- di essere a conoscenza che la verifica dello status di agricoltore in attività avversò secondo le disposizioni di cui al DM 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115;
- che per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso non ha richiesto né ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri Enti pubblici a valere su altre misure/interventi 2023-2027 cofinanziati dal fondo FEASR o FEAGA o da altri fondi SIE o nazionali;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e all'art.76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii.;
- di non essere detenuto o destinatario di misure cautelari in relazione a reati che comportano l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale (art. 32 cp), dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32 c.p. ter. e quater) e dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 28 cp);

Dichiara, inoltre:

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda e che disciplinano il settore dell'Assicurazione Agricola Agevolata;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art.7 del DM n. 78382 del 19/02/2025 "Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025" in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Piano Strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 e dell'Avviso pubblico e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSP 2023-2027 e nell'Avviso pubblico;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 17 dell'avviso pubblico in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;
- di non avere creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento dei benefici previsti dalla legislazione agricola, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 2116/2021;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e ss.mm. e ii. riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di essere a conoscenza che, in caso di valore della produzione media annua dichiarato nel PGIR superiore allo Standard Value di riferimento, il valore massimo ammissibile sarà ricondotto a quello dello Standard Value e che, in caso di Standard Value non individuato, il valore della produzione storica sarà determinato previa verifica della documentazione probante;
- di essere a conoscenza che, esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP, qualora il valore assicurato per una o più menzioni risulti superiore allo Standard Value del gruppo di riferimento, l'importo corrispondente sarà ricondotto a quello dello Standard Value;
- di essere a conoscenza che per le polizze semplificate il valore della produzione media annua e il valore assicurato coincidono con il Valore indice di riferimento approvato dal Ministero;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo:
 - a) la documentazione, per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento, comprovante il valore della produzione dichiarato nel PGIR;
 - b) la polizza/certificato sottoscritti in originale;
 - c) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza alla compagnia assicurativa nel caso di polizze individuali o al consorzio di difesa nel caso di polizze collettive;
- di impegnarsi, fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale, a conservare tutta la documentazione citata ai precedenti punti a), b) e c) per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico da parte dell'Organismo pagatore;
- di essere consapevole che, ove richiesto, la mancata trasmissione della documentazione necessaria alla chiusura del procedimento amministrativo comporta la chiusura dello stesso sulla base di quanto in possesso dell'Amministrazione;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali, nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;
- di essere consapevole che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attività di ispezione previste;
- di esonerare l'amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile relativo alle polizze associate alla domanda;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii. (uso della telematica), per conseguire maggiore efficienza nell'attività amministrativa, è incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90, le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- di essere consapevole che l'Organismo pagatore AGEA non dà corso alle richieste presentate in modalità diverse dalle seguenti:
 - per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
 - per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN;



CLIAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA
------------------------	----------------------------------	----------------

QUADRO D - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

- di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'Organismo Pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande, comunicano tramite il sito www.sian.it, nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione Servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentirne la consultazione a distanza (ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 - uso della telematica- e dell'art. 34 della Legge n. 69/2009 -servizi informatici- per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti);
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione al sottoscritto sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Ministero e sul sito di AGEA o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata e di essere consapevole che, ai sensi della legge 221/2012 la disponibilità di una PEC costituisce un obbligo nelle comunicazioni, richieste e trasmissioni di documenti con la Pubblica Amministrazione e/o con i gestori o esercenti di pubblici servizi e che in mancanza del proprio domicilio digitale sarà suo onere prendere visione delle comunicazioni ad egli indirizzate secondo le modalità previste in avviso;
- di essere a conoscenza che l'approvazione delle domande ed il pagamento del contributo spettante sono condizionati alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'Avviso pubblico da parte degli organi di controllo;
- di essere consapevole che l'omessa indicazione dei codici IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice BIC) determina l'impossibilità per l'Organismo pagatore AGEA di adempiere all'obbligazione di pagamento oltre i termini fissati dalla normativa comunitaria;
- che il codice IBAN indicato in domanda identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito e di essere consapevole che l'ordine di pagamento da parte dell' Organismo Pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario corrispondente al codice IBAN
- di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti della presente domanda verranno pubblicati per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari ai sensi dell'art. 98 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e secondo le modalità previste dal PSP;
- di essere a conoscenza che la misura del contributo pubblico è determinata applicando la percentuale di aiuto prevista dall'Avviso pubblico all'importo di spesa ritenuto pagabile al termine dell'istruttoria della presente domanda;
- di essere a conoscenza che in assenza di validità della certificazione antimafia ove previsto non è possibile percepire il pagamento del contributo;
- di essere consapevole che, qualora il richiedente sia una società, a norma dell'art. 86, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i, i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85; è, inoltre, consapevole che la violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal Prefetto;
- di essere consapevole che nel caso di pagamento sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i, l'Organismo Pagatore AGEA procede al recupero delle somme erogate, qualora non sia stata presentata, nel proprio fascicolo aziendale, la documentazione necessaria per la richiesta della certificazione antimafia da parte dell'Amministrazione;
- di essere consapevole che, l'Organismo pagatore AGEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2116, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari; in particolare, di quanto è previsto dall'articolo 30 del Reg. (UE) n. 2022/128 e s.m.i. e dall'art. 1 bis del Decreto Legislativo n. 42/2023 in materia di recupero di importi indebitamente erogati;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 2022/128, l'Organismo pagatore AGEA deduce gli importi dei debiti in essere di un beneficiario iscritti nel Registro Nazionale dei Debiti, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) resa disponibile dall'AGEA sulla Privacy Policy pubblicata sul proprio sito web - www.agea.gov.it;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di tenere sempre attivo ed aggiornato il proprio indirizzo PEC;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del fascicolo aziendale nel SIAN, nel caso in cui l'indirizzo PEC non venga indicato o risultati non valido e che tale consultazione ha valore di notifica.

Si impegna inoltre:

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto viene disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSP 2023-2027;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento al codice IBAN indicato nel QUADRO C e all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie; a tale scopo autorizza sin d'ora l'Organismo Pagatore AGEA ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al sottoscritto;
- ad allegare nel proprio fascicolo aziendale la documentazione per richiedere le informazioni antimafia: dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio ai sensi del D.P.R. n° 445/2000;
- a consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore;
- a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSP 2023-2027;
- ad esibire se richiesto in sede di controllo:
 - a) la documentazione, per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento, comprovante il valore della produzione dichiarato nel PGIR;
 - b) la polizza/certificato sottoscritti in originale;
 - c) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza alla compagnia assicurativa nel caso di polizze individuali o al consorzio di difesa nel caso di polizze collettive.

Autorizza:

- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs del 10 agosto 2018 n.101;
- la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- la comunicazione all'Organismo collettivo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo pagatore AGEA dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva.

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che:

apponendo la firma nello spazio sottostante, si assume piena responsabilità che quanto esposto nella presente domanda, incluse le dichiarazioni riportate che si intendono qui integralmente assunte, risponde al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm. e ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci anche in relazione alla mancata concessione, totale o parziale, del sostegno richiesto.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
Firmato in _____ it: _____

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: _____ N° _____ Data scadenza: _____
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

IN FEDE _____
Firma del richiedente o del rappresentante legale



SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 36/2023 e ss.mm. e ii.

CUIAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA
------------------------	----------------------------------	----------------

Il sottoscritto : _____

DICHIARA:

Di aver sottoscritto polizze per la campagna assicurativa 2025 per l'importo complessivo di euro _____ e di aver adottato la procedura di seguito indicata ai fini della predetta sottoscrizione, della quale si allega la relativa documentazione probante (ivi compresa la Check list di autovalutazione - Indicata mediante link nell'Avviso pubblico - riferita alla procedura adottata, debitamente compilata):

<input type="checkbox"/>	SOTTO SOGLIA (CHECKLIST 6)
<input type="checkbox"/>	MERCATI ELETTRONICI (CHECKLIST 7)
<input type="checkbox"/>	PROCEDURA APERTA (CHECKLIST 8)
<input type="checkbox"/>	PROCEDURA RISTRETTA (CHECKLIST 9)
<input type="checkbox"/>	PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (CHECKLIST 10)
<input type="checkbox"/>	DIALOGO COMPETITIVO (CHECKLIST 11)
<input type="checkbox"/>	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (CHECKLIST 13)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA _____



SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 16 DELL'AVVISO PUBBLICO

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

NUMERO DOMANDA

Sez. I - Comunicazione ai sensi dell'art. 16.3-A dell'Avviso Pubblico (cessione di aziende)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)

DATA DI CESSIONE

Fattispecie	Documentazione giustificativa
<input type="checkbox"/> h Cessione di azienda	<input type="checkbox"/> 1 copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione puntuale delle superfici dichiarate nell'atto amministrativo

Sez. II - Comunicazione ai sensi dell'art. 16.3-C dell'Avviso Pubblico (successioni)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)

Fattispecie	Documentazione giustificativa
<input type="checkbox"/> a decesso del beneficiario (successione mortis causa)	A. Successione legittima
	<input type="checkbox"/> 1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare <i>unitamente a:</i> Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante
	<input type="checkbox"/> 2 scrittura notarile indicante la linea ereditaria oppure <input type="checkbox"/> 3 dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria <i>unitamente a:</i> copia del documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente
	inoltre, nel caso di coeredi:
	<input type="checkbox"/> 4 delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente oppure <input type="checkbox"/> 5 nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi <i>unitamente a:</i> documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti
	<i>In caso di costituzione della comunione ereditaria:</i>
	<input type="checkbox"/> 6 Dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita
	B. Successione testamentaria
	<input type="checkbox"/> 7 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione <i>unitamente a:</i> Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante



Allegato 5: Sanzioni amministrative applicabili (riduzioni e sanzioni)

Metodologia per il calcolo delle riduzioni/esclusioni – campagna assicurativa 2025

Sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024, n. 93348, per ogni impegno/obbligo è riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5). Nella successiva sezione I sono indicati per ciascun impegno/obbligo i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Nel determinare il livello di riduzione applicabile, l'Organismo pagatore procede, per ciascun impegno/obbligo non rispettato, alla quantificazione in termini di gravità, entità e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente.

Successivamente, ciascun punteggio medio afferente a un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$x \geq 4,00$	10%

I valori di riduzione, così ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo non rispettato per ottenere un unico valore di riduzione.

Nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, si applica quanto indicato all'articolo 17 del presente Avviso.

Le riduzioni calcolate per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili. In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile a un beneficiario non può essere superiore al 100% dell'importo concesso allo stesso beneficiario.

SEZ. I - INDICI DI VERIFICA

	Impegni e obblighi	Violazione	%	Gravità	Entità	Durata
1.	Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'agricoltore di assicurare l'intera produzione ottenibile in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole, nel corso dell'annata agraria. L'indice di verifica applicabile al presente obbligo è la superficie assicurata a livello comunale per prodotto. Se la superficie assicurata per ciascun prodotto è inferiore a quella condotta dall'agricoltore in un determinato territorio comunale si applicano i punteggi indicati a lato, basati sull'entità della violazione.	Superficie	$>0 - \leq 15$	1	1	1
			$>15 - \leq 50$	3	3	3
			>50	5	5	3



SEZ. II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Comportano, in ogni caso, l'esclusione del beneficiario dal sostegno e il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati:

- 1) la sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7, e all'articolo 76, comma 8, del decreto legislativo 159/2011;
- 2) l'esecuzione di pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- 3) la violazione dell'obbligo di conservazione ed esibizione (presso la propria sede legale, ovvero la sede dell'Organismo collettivo di difesa cui aderisce, ovvero presso il CAA di appartenenza) di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità e la spesa sostenuta, per i tre anni successivi al pagamento del saldo del contributo pubblico da parte dell'Organismo pagatore;
- 4) la mancata autorizzazione all'autorità competente all'accesso alle sedi, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.

26A02896

DECRETO 29 maggio 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lazio dal 5 febbraio 2026 al 14 febbraio 2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Esaminata la proposta della Regione Lazio di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n. 347 del 14 maggio 2026, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 5 febbraio 2026 al 14 febbraio 2026 nella Provincia di Viterbo;

Dato atto alla Regione Lazio di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lazio di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.


Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle infrastrutture connesse all'attività agricola nel sottoelencato territorio agricolo, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

piogge persistenti dal
5 febbraio 2026 al 14 febbraio 2026;

Provincia di Viterbo:

provvidenze di cui
all'art. 5, comma 6, nel
territorio del Comune di
Tarquinia.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

26A02884

DECRETO 29 maggio 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Liguria dal 4 settembre al 5 settembre 2024.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 37 del regolamento (UE) 2022/2472, riguardante gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022 relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile»;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 9-bis - «Interventi per la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole e ittiche»: «Le regioni sono autorizzate a destinare le risorse residue, risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle attuali disponibilità, vincolate nel risultato di amministrazione, per finanziare misure a favore delle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, nonché delle imprese e dei consorzi della pesca e dell'acquacoltura, che hanno subito danni alla produzione a causa di calamità naturali e di eventi assimilabili ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004», e il comma 2 del medesimo art. 9-bis: «Le regioni possono deliberare o integrare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applica l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le imprese e i consorzi di cui al comma 1 del presente articolo possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva, di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, in deroga al comma 4 e con esclusione di quanto previsto dal comma 2, lettera d), del medesimo art. 5»;

Esaminata la proposta della Regione Liguria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n. 150 del 7 maggio 2026, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 4 settembre al 5 settembre 2024 nella Provincia di Savona;

Dato atto alla Regione Liguria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;



Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Liguria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di calamità naturale

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle produzioni vegetali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalità previste dal decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59:

Provincia di Savona: piogge alluvionali dal 4 settembre al 5 settembre 2024; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a*) nel territorio dei comuni di: Albenga, Ceriale.

Art. 2.

Risorse finanziarie

Gli interventi di cui all'art. 1 sono finanziati esclusivamente con risorse residue risultanti dai precedenti riparti a favore della Regione Liguria delle dotazioni di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e nei limiti delle attuali disponibilità, ai sensi del comma 1 dell'art. 9-*bis*, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

26A02885

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 29 maggio 2026.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2026 per i lavoratori all'estero.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI


DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;



Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;

Visto il decreto interministeriale del 16 gennaio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 2025, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2025 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2025;

Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate da ANEC con nota del 1° ottobre 2025, da FNSI con nota del 1° ottobre 2025, da CONFETRA con nota del 6 ottobre 2025, da ANITA con nota del 6 ottobre 2025, da INAIL con nota del 7 ottobre 2025, da CONFARTIGIANATO con nota del 15 ottobre 2025, da ENPAIA con nota del 23 ottobre 2025, nonché degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota del 23 ottobre 2025;

Rilevata, tenuto conto dell'istruttoria effettuata dalla Direzione generale per le politiche previdenziali ed assistenziali, la necessità di provvedere, per l'anno 2026, alla determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, svoltasi il 18 dicembre 2025;

Visto il verbale della citata Conferenza dei servizi del 18 dicembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2026 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2026, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3.

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 si liquida il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati qualora ne ricorrano le condizioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2026

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CALDERONE


*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI



ALLEGATO

**TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2026
OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2026**

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria	Operai	I		2.371,34	2.371,34
		II	2.371,35	2.510,57	2.510,57
		III	2.510,58	2.649,80	2.649,80
		IV	2.649,81	in poi	2.788,98
	Impiegati	I		2.788,98	2.788,98
		II	2.788,99	3.314,42	3.314,42
		III	3.314,43	3.839,91	3.839,91
		IV	3.839,92	4.365,39	4.365,39
		V	4.365,40	in poi	4.890,83
Industria edile	Operai	Operai			2.371,35
		Operai specializzati			2.607,42
		Operai 4° livello			2.788,98
	Impiegati	Impiegati d'ordine			2.788,98
		Impiegati di concetto			3.210,88
		Impiegati direttivi di VII livello			3.973,79
		Impiegati direttivi di VIII livello			4.566,20
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I		2.371,34	2.371,34
		II	2.371,35	2.510,57	2.510,57
		III	2.510,58	2.649,80	2.649,80
		IV	2.649,81	in poi	2.788,98
	Impiegati	I		2.788,98	2.788,98
		II	2.788,99	3.314,45	3.314,45
		III	3.314,46	3.839,91	3.839,91
		IV	3.839,92	4.365,39	4.365,39
		V	4.365,40	in poi	4.890,83
Credito	Es 1° e 2° area professionale				2.967,17
	Terza area professionale	I livello			3.077,02
		II livello			3.475,84
		III livello			3.874,67
		IV livello			4.194,45
Assicurazioni		Auxiliari			2.754,53
		Impiegati d'ordine			3.009,39
		Impiegati di concetto			3.278,04
		Vice capi ufficio			3.520,87
		Capi ufficio			3.870,46
		Impiegati con funzioni direttive (I livello)			3.024,04
Commercio - Terziario		Impiegati di concetto (II livello)			2.838,91
		Impiegati di concetto (III livello)			2.615,35
		Personale d'ordine (IV livello)			2.522,88
		Altro personale (V livello)			2.436,78
		Altro personale (VI livello)			1.818,53
Trasporto aereo		Impiegati con mansioni importanti determinate aree aziendali			4.214,01
		Impiegati con mansioni specifico contenuto profess. con limitata discrezionalità (funz. III categoria)			3.851,49
		Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)			3.611,26
		Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)			3.008,53
		Impiegati e operai (VI, VII, VIII e IX livello contrattuale)			2.890,58
Agricoltura		Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)			2.062,22
		Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)			1.899,50
		Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)			1.758,28
		Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)			1.674,77
		Operai specializzati super			1.911,53
	Operai specializzati			1.832,31	



SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria cinematografica		Figure professionali di massimo livello (VII livello)			5.225,76
		Figure professionali intermedie (VI livello A e B)			4.539,63
		Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello)			3.927,29
		Maestranze qualificate (III e IV livello)			3.732,69
		Aiuti attività tecniche e professionali (II livello)			3.066,24
		Operai generici			2.825,13
		Generici cinematografici			2.690,82
Spettacolo		Impiegati direttivi			2.976,70
		Impiegati con funzioni direttive			2.673,58
		Impiegati di concetto			2.431,62
		Impiegati d'ordine			2.199,15
		Operai specializzati			2.370,50
		Operai			2.080,57
		Professori d'orchestra			2.825,13
		Artisti del coro			2.134,56
		Tersicorei			2.532,40
		Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale			2.106,14
Artigianato		Impiegati e operai specializzati			2.809,64
		Impiegati d'ordine e operai qualificati			2.405,80
		Operai			2.218,96



QUADRI VALORI 2026

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria		I		4.890,83	4.890,83
		II	4.890,84	5.820,33	5.820,33
		III	5.820,34	6.749,85	6.749,85
		IV	6.749,86	7.679,35	7.679,35
		V	7.679,36	8.608,89	8.608,89
		VI	8.608,90	in poi	9.538,31
Industria edile		I		4.890,83	4.890,83
		II	4.890,84	5.269,29	5.269,29
		III	5.269,30	5.647,72	5.647,72
		IV	5.647,73	6.026,18	6.026,18
		V	6.026,19	in poi	6.404,59
Autotrasporto e spedizione merci		I		4.890,83	4.890,83
		II	4.890,84	5.820,32	5.820,32
		III	5.820,33	6.749,83	6.749,83
		IV	6.749,84	7.679,32	7.679,32
		V	7.679,33	8.608,80	8.608,80
		VI	8.608,81	in poi	9.538,26
Credito		I livello			3.958,74
		II livello			4.209,76
		III livello			4.755,00
		IV livello			5.668,36
Agricoltura		Unica			3.541,64
Assicurazioni		I		4.051,30	4.051,30
		II	4.051,31	4.471,05	4.471,05
		III	4.471,06	in poi	4.890,82
Commercio - Terziario		I		2.941,39	2.941,39
		II	2.941,40	3.701,72	3.701,72
		III	3.701,73	in poi	4.461,99
Trasporto aereo		I		5.054,39	5.054,39
		II	5.054,40	5.836,68	5.836,68
		III	5.836,69	in poi	6.618,95



DIRIGENTI - VALORI 2026

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria		I		7.272,49	7.272,49
		II	7.272,50	8.611,38	8.611,38
		III	8.611,39	9.950,36	9.950,36
		IV	9.950,37	11.289,35	11.289,35
		V	11.289,36	12.628,33	12.628,33
		VI	12.628,34	13.966,89	13.966,89
		VII	13.966,90	15.305,89	15.305,89
		VIII	15.305,90	16.644,86	16.644,86
		IX	16.644,87	17.984,27	17.984,27
		X	17.984,28	in poi	19.323,15
Industria edile		I		7.272,49	7.272,49
		II	7.272,50	8.611,49	8.611,49
		III	8.611,50	9.950,43	9.950,43
		IV	9.950,44	11.289,40	11.289,40
		V	11.289,41	12.628,38	12.628,38
		VI	12.628,39	13.967,36	13.967,36
		VII	13.967,37	15.306,32	15.306,32
		VIII	15.306,33	16.645,30	16.645,30
		IX	16.645,31	17.984,27	17.984,27
		X	17.984,28	in poi	19.323,15
Autotrasporto e spedizione merci		I		7.272,49	7.272,49
		II	7.272,50	8.611,49	8.611,49
		III	8.611,50	9.950,43	9.950,43
		IV	9.950,44	11.289,40	11.289,40
		V	11.289,41	12.628,38	12.628,38
		VI	12.628,39	13.967,36	13.967,36
		VII	13.967,37	15.306,32	15.306,32
		VIII	15.306,33	16.645,30	16.645,30
		IX	16.645,31	17.984,27	17.984,27
		X	17.984,28	in poi	19.323,15
Credito		I		7.272,49	7.272,49
		II	7.272,50	8.695,48	8.695,48
		III	8.695,49	10.118,46	10.118,46
		IV	10.118,47	11.541,46	11.541,46
		V	11.541,47	12.964,43	12.964,43
		VI	12.964,44	14.387,42	14.387,42
		VII	14.387,43	in poi	15.810,40
Agricoltura		Unica			4.758,21
Assicurazioni		I		7.153,67	7.153,67
		II	7.153,68	9.254,81	9.254,81
		III	9.254,82	11.328,88	11.328,88
		IV	11.328,89	13.389,41	13.389,41
		V	13.389,42	in poi	15.449,94
Commercio - Terziario		I		6.799,79	6.799,79
		II	6.799,80	8.787,97	8.787,97
		III	8.787,98	10.741,72	10.741,72
		IV	10.741,73	in poi	12.695,47
Trasporto aereo		I		7.518,73	7.518,73
		II	7.518,74	10.482,63	10.482,63
		III	10.482,64	13.446,50	13.446,50
		IV	13.446,51	16.342,68	16.342,68
		V	16.342,69	in poi	19.103,47



GIORNALISTI - VALORI 2026

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Giornalismo	I		4.606,70	4.606,70
	II	4.606,71	6.238,67	6.238,67
	III	6.238,68	7.870,66	7.870,66
	IV	7.870,67	9.502,65	9.502,65
	V	9.502,66	in poi	11.134,65

26A02892

**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 22 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Martinelli Service società cooperativa a responsabilità limitata», in Truccazzano e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il d.d. del 17 gennaio 2018, n. 11/SAA/2018, con il quale la società cooperativa «Martinelli Service società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Truccazzano (MI) - c.f. 06253320961, è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore della dott.ssa Serenella Di Donato;

Considerato quanto emerge dalla relazione informativa pervenuta in data 4 maggio 2022, nella quale il commissario liquidatore ha chiesto la trasformazione del provve-

dimento di scioglimento per atto dell'autorità in quello di liquidazione coatta amministrativa, avendo rilevato uno stato di insolvenza, dato il passivo liquidatorio accertato, ammontante ad euro 181.847,00, integralmente riconducibile a debiti di natura tributaria e previdenziale, a fronte del quale vi è un attivo liquidatorio del tutto inesistente;

Considerato che in data 12 dicembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza designa il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Ritenuto che, nel caso di specie, la dott.ssa Serenella Di Donato è idonea rispetto ai criteri fissati dalle predette direttive, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario liquidatore, dott.ssa Serenella Di Donato, nel corso della procedura di scioglimento per atto dell'autorità, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

Tenuto conto che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ritiene opportuno confermare il commissario in carica nella procedura di scioglimento, dott.ssa Serenella Di Donato, quale professionista incaricata anche del procedimento di liquidazione coatta amministrativa;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Martinelli Service società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Truccazzano (MI) (codice fiscale 06253320961), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, si conferma quale commissario liquidatore la dott.ssa Serenella Di Donato, nata a Cagnano Amiterno (AQ) il 31 ottobre 1960 (codice fiscale DDNSNL60R71B358L), domiciliata in Milano (MI), corso di Porta Romana n. 23.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02783

DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Novecento società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria, conclusasi con la proposta di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile nei confronti della società cooperativa «Novecento società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.195.044,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.428.634,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -233.591,00, nonché l'inopportunità che la liquidazione prosegua al di fuori di una procedura concorsuale;

Considerato che in data 20 agosto 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.


1. La società cooperativa «Novecento società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 02935890596), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Antonella Iannotta, nata a Roma il 30 luglio 1966 (codice fiscale NNTNNL66L70H501O), ivi domiciliata in viale Bruno Buozzi n. 82.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02886

DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Orizzonti Sereni coop. sociale a r.l.», in Desenzano del Garda e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Orizzonti Sereni coop. sociale A r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 novembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto risulta un patrimonio netto negativo pari a euro - 9.860,53 e un rapporto tra attivo circolante e debiti a breve termine che non consente di far fronte alle obbligazioni assunte;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, da mancati pagamenti di mensilità stipendiali, nonché dall'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali;

Considerato che in data 3 novembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990,

n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che, nelle more di adozione del provvedimento in questione, il Tribunale di Brescia ha dichiarato lo stato di insolvenza della suddetta società cooperativa con sentenza n. 89/2026 del 23 febbraio 2026;

Vista la comunicazione pervenuta in data 4 novembre 2025, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha comunicato che la società «Orizzonti Sereni cooperativa sociale a r.l.» non è più iscritta negli elenchi della propria associazione dal 19 novembre 2024;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Orizzonti Sereni coop. sociale a r.l.», con sede in Desenzano del Garda (BS) (codice fiscale 01834100982), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pierangelo Seri, nato a Brescia (BS) il 18 giugno 1970 (codice fiscale SREPNG70H18B157A), ivi domiciliato in via Nicolò Tartaglia n. 51.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02887



DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Roll - società cooperativa», in Valenzano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Roll - società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 65.839,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 139.271,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 73.432,00;

Considerato che in data 19 dicembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Roll - società cooperativa», con sede in Valenzano (BA) (codice fiscale 07249050720), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro De Giosa, nato a Bari (BA) il 13 marzo 1990 (codice fiscale DGSLSN90C13A662R), ivi domiciliato in piazza Umberto I n. 32.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02888

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 maggio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Aristea 87», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

IL DIRIGENTE DELEGATO
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA CASA
E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

Visto il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto:

1. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, con il quale è stato approvato il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;



2. il decreto ministeriale 30 maggio 2024, n. 151, con il quale sono stati individuati il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

3. il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° febbraio 2024, al n. 296, con il quale è stato conferito al dott. Calogero Mauceri l'incarico di Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

4. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 ottobre 2024, registrato dalla Corte dei conti il 19 novembre 2024 al n. 4056 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Barbara Acreman l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della «Direzione generale per la casa e le politiche abitative», incardinata nell'ambito del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

5. il decreto direttoriale n. 470 del 30 ottobre 2024, registrato dalla Corte dei conti al n. 4199 in data 2 dicembre 2024, con il quale è stato conferito all'avv. Livia Contarini l'incarico di livello dirigenziale non generale di direzione della Divisione 1 - «Affari generali, coordinamento legislativo e di bilancio» della Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana;

6. il decreto direttoriale n. 213 del 3 ottobre 2025, registrato dalla Corte dei conti al n. 2731 in data 24 ottobre 2025, con il quale è stato conferito all'ing. Antonio Ancona l'incarico di livello dirigenziale non generale di direzione della Divisione 4 - «Cooperative edilizie» della Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana;

7. il decreto del Capo Dipartimento n. 50 del 17 aprile 2026, con il quale è stata delegata in via ordinaria, per un periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data del provvedimento, l'avv. Livia Contarini, titolare di incarico dirigenziale non generale di direzione della Divisione 1 della medesima Direzione generale, in aggiunta agli incarichi in atto, alla gestione tecnico-amministrativa di tutte le linee di attività incardinate nella Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana, anche attraverso la supervisione e il coordinamento dell'attività istituzionale degli uffici che compongono la stessa;

8. con la nota prot. 21673 del 21 aprile 2026 l'Ufficio centrale di bilancio ha preso atto del sopramenzionato decreto del Capo Dipartimento n. 50 del 17 aprile 2026 e ha evidenziato che «il suindicato decreto di delega deve essere necessariamente citato e richiamato in ogni atto e provvedimento firmato dalla delegata e adottato nell'esercizio delle funzioni di competenza del direttore generale delegante»;

Visto altresì:

1. il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028»;

2. la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'attività amministrativa e la gestione n. 3 del 10 gennaio 2026, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2026 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

3. la direttiva del Capo Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative 19 gennaio 2026, n. 2 e relativi allegati, con la quale, in attuazione della menzionata direttiva ministeriale per l'attività amministrativa e la gestione, sono stati assegnati ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento gli obiettivi da perseguire nell'anno 2026, con le relative risorse umane, finanziarie risultanti dagli allegati nonché strumentali;

4. la direttiva direttoriale in data 28 gennaio 2026, prot. 27/RD, di assegnazione ai dirigenti di seconda fascia, degli obiettivi e delle connesse risorse finanziarie per l'anno 2026 nonché di delega degli atti di pagamento sui rispettivi capitoli di bilancio, con la quale viene assegnato, tra l'altro, al dirigente della Divisione 4 la gestione del capitolo 7438;

5. con la nota prot. 3638 del 6 febbraio 2026 l'Ufficio centrale di bilancio ha preso atto della sopramenzionata direttiva direttoriale 28 gennaio 2026, prot. 27/RD quale atto presupposto alla gestione finanziaria della Direzione generale;


6. il decreto del Capo Dipartimento n. 50 del 17 aprile 2026 stabilisce che «A decorrere dalla data del presente provvedimento, per un periodo di sessanta giorni, l'avv. Livia Contarini, titolare di incarico dirigenziale non generale di Direzione della divisione 1 della medesima Direzione generale, in aggiunta agli incarichi in atto, è temporaneamente delegata alla sottoscrizione, anche per via informatica, degli impegni di spesa, delle variazioni di bilancio, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento nonché degli ordinativi di contabilità speciali e di eventuali atti di organizzazione»;

Premesso che:

1. con il decreto direttoriale prot. n. 226 del 31 luglio 2018, preso atto delle gravi irregolarità e inadempienze di natura amministrativa, contabile e fiscale della cooperativa, sono stati sciolti gli organi sociali della cooperativa edilizia «Aristea 87» con sede legale in viale America n. 111 - Roma e l'avv. Francesco Casale è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria della cooperativa fino al 30 giugno 2019;

2. con il decreto direttoriale prot. n. 136 del 28 luglio 2020 il dott. Romano Mosconi è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria della cooperativa «Aristea 87» con sede legale in viale America n. 111 - Roma - in sostituzione dell'avv. Francesco Casale - fino al 31 dicembre 2020;

3. con il decreto direttoriale prot. n. 175 del 26 ottobre 2020 la dott.ssa Sara Agostini è stata nominata commissario governativo della cooperativa edilizia «Aristea 87» con sede legale in viale America n. 111 - Roma - in



sostituzione del rinunciatario avv. Francesco Casale - fino al 31 maggio 2021;

4. con il decreto direttoriale prot. n. 23 del 23 febbraio 2021 l'avv. Pietro Mazzanti è stato nominato commissario governativo della cooperativa edilizia «Aristea 87» con sede legale in viale America n. 111 - Roma - in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Sara Agostini - fino al 31 agosto 2021;

5. con il decreto direttoriale prot. n. 191 del 17 settembre 2021 il mandato di commissario governativo conferito all'avv. Pietro Mazzanti è stato prorogato fino al 31 marzo 2022;

6. con nota del 16 novembre 2021, assunta al protocollo in entrata con n. 10985, il commissario governativo, avv. Pietro Mazzanti, ha rappresentato che: «in tale contesto quindi non essendo più che evidente lo stato di insolvenza in cui versa la cooperativa priva delle necessarie sostanze economiche per far fronte alle proprie obbligazioni, a tutela del ceto creditorio, il sottoscritto commissario governativo chiede che l'Autorità di vigilanza voglia valutare l'opportunità e la necessità di adottare il provvedimento di apertura di liquidazione coatta amministrativa al fine di procedere alla chiusura e liquidazione del sodalizio»;

7. con il decreto direttoriale prot. n. 264 del 6 dicembre 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545/XVII del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la cooperativa edilizia «Aristea 87» con sede legale in viale America n. 111 - Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, con contestuale nomina del commissario liquidatore nella persona dell'avv. Pietro Mazzanti;

Constatato che:

1. il commissario liquidatore, avv. Pietro Mazzanti, con relazione assunta al protocollo in entrata con n. 10795 del 28 luglio 2022 ha comunicato che lo stato passivo sarebbe stato depositato successivamente al 30 settembre 2022, decorso il termine previsto per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo, riservandosi di fornire, all'esito della relativa verifica, il dato definitivo concernente l'importo del passivo accertato;

2. con nota ministeriale prot. n. 32129 del 31 ottobre 2023 è stato sollecitato il commissario liquidatore a provvedere agli adempimenti di competenza, con particolare riferimento al deposito dello stato passivo e alla trasmissione delle relazioni previste;

3. con nota ministeriale prot. n. 14727 del 28 ottobre 2025 è stato nuovamente richiesto al commissario di adempiere agli obblighi connessi al deposito dello stato passivo e alla trasmissione delle relazioni periodiche;

Constatata:

1. la mancata trasmissione delle relazioni periodiche previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2. l'assenza di riscontro alle comunicazioni ministeriali, in violazione degli obblighi connessi all'incarico conferito;

Dato atto che con nota prot. n. 6191 del 21 aprile 2026 questa Direzione generale ha designato la dott.ssa Isabella Poggi commissario liquidatore della società cooperativa;

Preso atto che la dott.ssa Isabella Poggi con Pec acquisita al prot. in entrata n. 6349 del 23 aprile 2026 ha confermato la propria disponibilità ad accettare l'incarico;

Considerato:

1. che la procedura liquidatoria della coop. ed. «Aristea 87» in l.c.a. con sede legale in viale America n. 111 - 00144 Roma (C.F. 07977930580) non è stata conclusa;

2. la necessità di nominare un commissario liquidatore al fine di garantire la corretta gestione dei fondi pubblici ancora da erogare alla cooperativa;

3. il *curriculum vitae* della dott.ssa Isabella Poggi;

4. la nota prot. n. 7110 del 7 maggio 2026 con la quale questa amministrazione ha interpellato il Prefetto di Roma affinché si esprima in merito ad eventuali impedimenti all'affidamento dell'incarico di commissario liquidatore alla dott.ssa Isabella Poggi;

5. che questa amministrazione provvederà a revocare l'incarico laddove dovessero pervenire eventuali controindicazioni da parte della Prefettura;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edilizia «Aristea 87» con sede legale in viale America n. 111 - 00144 Roma (C.F. 07977930580), posta in liquidazione coatta amministrativa con d.d. n. 264 del 6 dicembre 2021, continua la procedura liquidatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).

Art. 2.

È revocato l'incarico di commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Aristea 87» con sede legale in viale America n. 111 - 00144 Roma (C.F. 07977930580) conferito all'avv. Pietro Mazzanti con il decreto direttoriale prot. n. 264 del 6 dicembre 2021.

Art. 3.


La dott.ssa Isabella Poggi è nominata commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Aristea 87» con sede legale in viale America n. 111 - 00144 Roma (C.F. 07977930580) con le funzioni e gli adempimenti previsti dall'art. 204 della legge fallimentare, in sostituzione dell'avv. Pietro Mazzanti.

Art. 4.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 5.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Art. 6.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella pagina del sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <https://www.mit.gov.it/documentazione/co-operative-edilizie-erariali-disciplinate-dal-tu-28-aprile-1938-n1165>

Art. 7.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella pagina del sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <https://trasparenza.mit.gov.it/> nella sottosezione di II livello «Provvedimenti dirigenti amministrativi».

Art. 10.

Il presente provvedimento può essere impugnato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con ricorso straordinario.

Roma, 26 maggio 2026

Il dirigente delegato: CONTARINI

Il dirigente: ANCONA

26A02889

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dobutamina Hikma»

Estratto determina AAM/PPA n. 290/2026 del 22 maggio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

variazione di tipo II C.I.4;

aggiornamento dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafi corrispondenti del foglio illustrativo, in accordo ad un prodotto di riferimento analogo;

per il medicinale DOBUTAMINA HIKMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 043294014 - 12.5 mg/ml, concentrato per soluzione per infusione, 10 flaconcini in vetro da 20 ml;

codice pratica: VC2/2024/719.

Procedura europea: PT/H/1224/001/II/012.

Titolare A.I.C.: Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Estrada do Rio da M6, n. 8, 8A, 8B, Fervença 2705-906 Terrugem SNT - Portogallo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve dare preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al

presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A02897

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pentostatina, «Nipent».

Estratto determina AAM/PPA n. 315/2026 del 29 maggio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale NIPENT:

tipo II, C.I.4) - aggiornamento degli stampati per allineamento al *Core Safety Information* (CSI) aziendale, allo scopo di includere raccomandazioni sulla durata adeguata della contracccezione per le pazienti di sesso femminile e indicazioni per le donne che allattano sulla durata appropriata dell'astensione dall'allattamento al seno. Vengono aggiunte informazioni sulla contracccezione per i pazienti di sesso maschile. Allineamento al *QRD template*; modifiche editoriali minori. Si modificano i paragrafi 1, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 6.4, 6.6 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette.


È inoltre autorizzata la modifica della descrizione della confezione già autorizzata, secondo la lista dei termini standard della farmacopea europea, da:

028645012 - IV 1 flacone 10 mg

a:

028645012 «10 mg polvere per soluzione iniettabile, polvere per soluzione per infusione» - 1 flaconcino.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.



Titolare A.I.C.:

Pfizer Italia S.r.l., codice fiscale 06954380157, con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100 - Latina - Italia;

procedura europea: IE/H/0643/001/II/064;

codice pratica: VC2/2025/116.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02898

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Pubblicazione della comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Fara».

Si rende noto che nella G.U.U.E. - serie C del 29 maggio 2026, è stata pubblicata la comunicazione della Commissione U.E. relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Fara», avvenuta con il decreto 13 febbraio 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2026.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 29 maggio 2026 nella G.U.U.E., la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Fara» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - vini DOP e IGP - disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

26A02874

Pubblicazione della comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Morellino di Scansano».

Si rende noto che nella G.U.U.E. serie C del 29 maggio 2026 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Morellino di Scansano», avvenuta con il decreto 28 gennaio 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 del 9 febbraio 2026, modificato con decreto 2 marzo 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 2026.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 29 maggio 2026 nella G.U.U.E., la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Morellino di Scansano» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

26A02875

Pubblicazione della comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Sizzano».

Si rende noto che nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie C - del 22 maggio 2026 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Sizzano», avvenuta con il decreto 9 febbraio 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2026.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 22 maggio 2026 nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Sizzano» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

26A02876



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2026. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale nonché ai rischi conseguenti.

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE

*Al Prefetto Matteo Piantedosi
Ministro dell'interno*

*All'On. Guido Crosetto
Ministro della difesa*

*All'On. Francesco Lollobrigida,
Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

*All'On. Gilberto Pichetto Fratin
Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*

*All'On. Matteo Salvini
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*

*Al Dott. Alessandro Giuli
Ministro della cultura*

*All'On. Roberto Calderoli
Ministro per gli affari regionali e autonomie*

*All'On. Tommaso Foti
Ministro per gli affari europei,
il PNRR e le politiche di coesione*

*Ai Presidenti delle regioni
e delle province autonome*

*Al Presidente dell'Unione delle province italiane
Al Presidente dell'Associazione nazionale
dei comuni italiani*

Come noto, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo.

Tali attività risultano delegate al sottoscritto ai sensi di quanto previsto in materia di protezione civile dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022.

Ciò premesso, i tempi di svolgimento delle suddette attività, per la prossima stagione estiva avranno inizio il 15 giugno e si concluderanno il 15 ottobre 2026.

In vista della stagione estiva 2026, pertanto, al fine di garantire una più efficace azione di contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale (c.d. «incendi di interfaccia»), nonché dei rischi conseguenti, si ritiene doveroso condividere con le SS.LL. le considerazioni di cui alle «Raccomandazioni» in allegato, che scaturiscono dalla generale evoluzione del fenomeno incendi che si sta registrando non solo nel bacino del Mediterraneo e in Italia, ma anche in Paesi storicamente non interessati da fenomeni incendiari significativi.

Tali «Raccomandazioni» individuano puntualmente le priorità di azione delle varie componenti del sistema con l'auspicio che le SS.LL., ciascuna per quanto di competenza, ne diano tempestiva attuazione, adottando tutte le azioni e le iniziative utili a prevenire e a fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia, nonché le situazioni di emergenza

conseguenti, con particolare attenzione alla salvaguardia delle persone e dei beni.

Il 2025 ha fatto registrare in Europa un quadro particolarmente critico: numero di incendi, superficie totale bruciata, durata della stagione ad alto rischio, hanno mostrato un peggioramento significativo rispetto agli anni precedenti. Si è inoltre confermata la tendenza degli ultimi anni, con eventi che hanno interessato anche aree del centro e nord Europa, tradizionalmente non esposte alla problematica. Periodi prolungati di condizioni siccitose hanno caratterizzato in molti paesi la stagione primaverile che, in concomitanza di ondate di calore estive particolarmente intense, hanno portato a eventi incendiari di eccezionale estensione ed intensità.

Tali evidenze confermano l'esigenza di adattare le politiche di gestione del fenomeno incendi, considerando la variabilità annuale degli scenari ma anche la possibile occorrenza di eventi che superano la capacità operativa ordinaria del sistema.

In un contesto segnato da cambiamenti climatici e da dinamiche socio-economiche complesse, si conferma la necessità di adottare un approccio integrato, in cui le attività di lotta attiva risultino complementari a una strutturata azione di prevenzione e mitigazione del rischio, coinvolgendo tutti i soggetti che a vario titolo operano sul territorio.

In tale quadro, le attività di prevenzione degli incendi boschivi e in aree di interfaccia, incluse quelle di natura agrosilvopastorale, richiedono un impegno significativo non solo sotto il profilo economico, ma anche in termini di risorse umane da impiegare. Per tale motivo, risulta imprescindibile che tali interventi siano programmati e attuati attraverso un adeguato coordinamento tra i diversi strumenti pianificatori vigenti e tra i molteplici soggetti pubblici e privati coinvolti, al fine di assicurare un approccio organico e coerente sull'intero territorio.

Si ritiene opportuno sottolineare l'importanza di un pieno coinvolgimento della cittadinanza nelle attività di prevenzione degli incendi boschivi. Tale coinvolgimento risulta essenziale per garantire un presidio diffuso e costante del territorio ma anche per rafforzare la sicurezza individuale e collettiva, attraverso l'accrescimento delle capacità di autoprotezione della popolazione.


A tal fine, si evidenzia la necessità di prevedere adeguati investimenti in attività informative e divulgative, da realizzarsi anche con il supporto del volontariato organizzato. Tali iniziative devono contribuire a rendere pienamente consapevoli del rischio non solo i cittadini, ma anche gli amministratori locali, che devono essere considerati non meri destinatari delle azioni di prevenzione, bensì parte attiva e corresponsabile nel processo di gestione degli incendi boschivi e degli impatti che tali eventi producono sul territorio.

In un contesto caratterizzato da scenari in costante evoluzione, si conferma l'assoluta imprescindibilità di garantire un'adeguata e continua formazione degli operatori antincendio, a tutti i livelli di operatività e responsabilità. Una preparazione qualificata e aggiornata rappresenta infatti un requisito fondamentale non solo per la sicurezza del personale impiegato nelle operazioni, ma anche per consolidare la capacità di interpretare con precisione le dinamiche, spesso complesse, degli incendi boschivi e delle situazioni di interfaccia.

Infine, si reputa auspicabile un significativo incremento della capacità del sistema di avvalersi delle più recenti innovazioni tecniche e scientifiche, fondamentali per potenziare le attività di monitoraggio del territorio, valutare le condizioni predisponenti e prevenire eventi potenzialmente estremi, oltre che per garantire risposte tempestive ed efficaci.

Il Dipartimento della protezione civile continuerà a curare l'organizzazione dei consueti momenti di incontro plenario, previsti prima dell'avvio della campagna antincendio boschivo estiva, per fare il punto sullo stato di approntamento del sistema e, agli esiti della campagna estiva, per analizzare congiuntamente le criticità del sistema nel suo complesso, con l'auspicio che le SS.LL. conducano, sulla base di quanto emerso, specifiche azioni di verifica da parte delle proprie organizzazioni per programmare le azioni di medio-lungo periodo necessarie per garantire la piena preparazione del sistema.

Tra le azioni di monitoraggio e coordinamento che hanno caratterizzato le passate campagne antincendio boschivo si evidenzia il ruolo svolto dalla Cabina di regia permanente antincendio boschivo, promossa dal Dipartimento della protezione civile e a cui partecipano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i carabinieri del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, il Comando operativo di vertice interforze dello Stato maggiore Difesa, le regioni e province autonome e il Comitato nazionale del volontariato. La Cabina di regia garantisce un costante monitoraggio della campagna in corso e favorisce la gestione coordinata ed efficace delle varie componenti del sistema antincendio



boschivo, in particolare, quelle legate all'impiego del volontariato nelle attività di gemellaggio fra le regioni e province autonome.

Ciò premesso, si auspica che i Presidenti delle regioni e delle province autonome, cui compete la materia degli incendi boschivi ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, siano sollecitati nel promuovere le necessarie attività di prevenzione e nel garantire, anche per il corrente anno, un'adeguata organizzazione dei rispettivi sistemi di antincendio boschivo, sia in termini di risorse umane sia di mezzi terrestri e aerei.

Analogo auspicio rivolto anche ai Ministri in indirizzo, a vario titolo competenti nel settore, affinché supportino, laddove richiesto, le amministrazioni delle regioni e delle province autonome nelle fasi organizzative e operative antincendio boschivo. A tal fine, si invitano le Prefetture - Uffici territoriali di Governo a promuovere le attività locali dei Corpi di polizia, dei vigili del fuoco e delle Forze armate, orientandole verso azioni mirate a migliorare l'efficacia complessiva del sistema nazionale nelle sue diverse componenti. Si auspica, inoltre, che venga assicurata un'adeguata sensibilizzazione degli enti e delle società che gestiscono infrastrutture circa la tematica degli incendi boschivi e il potenziale impatto sulle opere e sull'incolumità degli utenti, nonché un ruolo attivo nell'adozione di specifiche misure a tutela dei beni culturali e paesaggistici anche in considerazione del potenziale afflusso turistico.

Va ulteriormente evidenziato il ruolo strategico svolto dai sindaci, prime autorità di protezione civile, chiamati ad organizzare le risorse comunali secondo i piani vigenti e a promuovere, anche tramite apposite ordinanze, ogni adeguata misura di prevenzione, nonché le attività di informazione alla popolazione, da attuarsi sul territorio di propria competenza.

In sintesi, nella contingenza del periodo, al fine di garantire un'adeguata predisposizione delle attività per la prossima campagna estiva antincendio boschivo 2026, si invitano le SS.LL., ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a voler promuovere le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, con particolare attenzione alle misure di prevenzione non strutturale e alla sensibilizzazione dei cittadini.

Si confida nella massima diffusione a tutti i soggetti territorialmente coinvolti nelle attività antincendio boschivo e la tempestiva e puntuale attuazione delle presenti «Raccomandazioni», al fine di garantire un'efficace coordinamento delle attività organizzative e operative della campagna antincendio boschivo 2026.

Roma, 26 maggio 2026

Il Ministro: MUSUMECI

ALLEGATO

ATTIVITÀ ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB) 2026. RACCOMANDAZIONI PER UN PIÙ EFFICACE CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI E IN ZONE DI INTERFACCIA URBANO-RURALE E AI RISCHI CONSEGUENTI.

a) Attività di previsione e prevenzione:

tutti i soggetti a vario titolo interessati si adoperino per favorire un adeguato scambio di informazioni non solo fra le strutture locali, regionali e statuali impiegate nelle attività antincendio boschivo, ma anche con quelle impiegate nelle più generali attività di protezione civile;

le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovano l'utilizzo delle informazioni disponibili presso i Centri funzionali decentrati per le attività di previsione delle condizioni di pericolosità degli incendi boschivi e favoriscano, qualora non presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi utilizzabile, tra l'altro, per l'allertamento delle diverse componenti regionali del sistema di risposta agli incendi boschivi e di protezione civile. È inoltre auspicabile un attivo coinvolgimento ed una condivisione dei bollettini regionali con i gestori dei servizi pubblici in particolare quelli legati alla viabilità e alle reti energetiche;

le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovano l'informazione alla popolazione sui livelli di rischio presenti e le norme di comportamento da adottare. A supporto di tale attività si ricorda il documento «Informazione alla popolazione sugli scenari di rischio incendi boschivi e relative norme di comportamento» prodotto dal tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e condiviso con tutte le regioni e province autonome

e la documentazione prodotta nell'ambito della campagna di comunicazione pubblica nazionale sulle buone pratiche di protezione civile «Io non rischio»;

le amministrazioni regionali, le province autonome e i comuni incentivino le attività di prevenzione, tra cui quelle non strutturali che, se opportunamente attuate e calibrate sulle diverse realtà territoriali, rappresentano un ottimo strumento per la riduzione del rischio di incendi boschivi e di interfaccia. Tra i destinatari di questa attività, si ricorda l'importanza delle associazioni di categoria, in particolare quelle che operano a stretto contatto con gli ambienti rurali e forestali che, se opportunamente coinvolti rappresentano un valido strumento di presidio del territorio;

i soggetti, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza, collaborino nella promozione delle attività di prevenzione anche strutturale, di forme di sensibilizzazione e di stimolo degli enti e delle società che gestiscono le infrastrutture, e dispongano affinché gli interventi prioritari di pulizia e di manutenzione della vegetazione e, altresì, di riduzione della massa combustibile, anche lungo le reti viarie e ferroviarie, siano funzionali ad una mitigazione del rischio incendi nel periodo di maggior rischio. In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale, si adottino specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, ad alto valore paesaggistico, archeologico e culturale, con particolare riferimento a quelli a maggiore afflusso turistico;

analogamente, si auspica la prosecuzione dell'azione di monitoraggio e di supporto tecnico da parte delle amministrazioni regionali, anche in raccordo con l'Arma dei carabinieri, o sostituite in caso di inadempienza, nei confronti delle amministrazioni comunali per l'istituzione ed il successivo aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, in attuazione di quanto previsto all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;

le amministrazioni comunali provvedano all'applicazione delle misure previste all'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, anche avvalendosi delle aree percorse del fuoco rilevate e rese disponibili dall'Arma dei carabinieri, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;

il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurino il monitoraggio degli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunichino gli esiti alle regioni, e ai prefetti territorialmente competenti, in attuazione dell'art. 3, comma 4 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;


le amministrazioni regionali, le province autonome e i comuni, ferme restando le specifiche attribuzioni della norma, promuovano ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l'organizzazione ed il coordinamento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, e impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attività di lotta attiva agli incendi boschivi, tra cui sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio;

le amministrazioni regionali e delle province autonome stabiliscano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

b) Attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi:

le amministrazioni regionali e delle province autonome provvedano alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, redatto secondo le linee guida di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse che possono interessare sia le aree boscate che le zone di interfaccia urbano-rurale così come definite al comma 1-bis, art. 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353;

le amministrazioni regionali e le province autonome trasmettano le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro approvazione, così come disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge



8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica incentivi il fondamentale raccordo tra i Piani per i parchi e le riserve naturali dello Stato, predisposti ai sensi dall'art. 8, della legge 21 novembre 2000, n. 353 con i piani predisposti dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome;

le amministrazioni regionali e delle province autonome potranno definire e graduare i propri modelli di intervento sulla base degli scenari riportati al punto 3 del documento «Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi» di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2020, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2020, n. 56;

le amministrazioni regionali e delle province autonome definiscano, con le società di gestione o gli enti interessati, un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili agli incendi come viabilità principale e altre infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possano limitare i rischi per l'incolumità pubblica e privata. Le Prefetture - Uffici territoriali di Governo agevolino, laddove ritenuto necessario, i rapporti tra le suddette società di gestione ed i vari enti interessati.

c) Attività di pianificazione di protezione civile:

le amministrazioni regionali e delle province autonome, le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, nonché le articolazioni territoriali delle diverse strutture operative nazionali, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, così come previsto dall'art. 32 comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, si rendano disponibili a collaborare con i sindaci nella predisposizione e aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, di loro competenza, con particolare riferimento al rischio di incendi in zone di interfaccia urbano rurale, oltreché nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile nella mappatura del territorio, secondo i diversi livelli di rischio e nelle attività di informazione alla popolazione. Si raccomanda, altresì, la promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate o vegetate suscettibili all'innescio;

le amministrazioni regionali e delle province autonome provvedano, ove possibile, alla definizione di specifiche intese e accordi tra regioni e province autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi, sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio.

d) Attività di lotta attiva agli incendi boschivi, in zone di interfaccia e di gestione dell'emergenza:

tra le attività di lotta attiva rientrano, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme, oltre quelle di spegnimento degli incendi boschivi. Le strutture regionali competenti nell'antincendio boschivo, nell'ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili, svolgono, con l'ausilio degli strumenti ritenuti più idonei, adeguate attività di coordinamento delle attività sul territorio anche con il coinvolgimento delle risorse statuali, al fine di ottimizzare le azioni di monitoraggio e presidio del territorio e rendere più tempestive le segnalazioni degli eventi;

le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, ove necessario, e relativamente alle aree e ai periodi a rischio, promuovano l'intensificazione delle attività di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, compresa la polizia locale d'intesa con le amministrazioni competenti, e la definizione di specifiche procedure di comunicazione tra le sale operative e le strutture regionali preposte al coordinamento delle attività di antincendio boschivo;

le amministrazioni regionali e delle province autonome adeguino la propria capacità di risposta sia terrestre che aerea, in tempo utile per garantire interventi efficaci, tarando il proprio sistema rispetto agli eventi attesi sul territorio e alla consistenza dei beni ambientali da tutelare. Si ricorda l'importanza di disporre di un'adeguata flotta aerea regionale per l'antincendio boschivo che rappresenta, come gli eventi degli anni scorsi hanno dimostrato, un efficace dispositivo di prima risposta agli incendi, in supporto alle forze terrestri;

i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie delle regioni e delle province autonome valutino l'opportunità di avviare una

sorveglianza sanitaria sugli effetti sulla salute al verificarsi di eventi incendiari con possibili ricadute sulla popolazione;

si auspica un impegno condiviso delle amministrazioni regionali, titolari della materia, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito dei singoli accordi siglati, per assicurare la fondamentale presenza e uniforme distribuzione di un adeguato numero di DOS (Direttore operazione spegnimento). Tali DOS dovranno essere dotati di professionalità adeguate alla valutazione dello scenario e della sua evoluzione, nonché di profilo di responsabilità idoneo per il coordinamento delle attività delle squadre a terra e dei mezzi aerei. Allo scopo, si ricorda di fare riferimento al documento prodotto e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo «Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi», successivamente adottato con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2020, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2020, n. 56;

le amministrazioni regionali e delle province autonome e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedano, anche avvalendosi delle competenze di altre strutture, alla formazione e aggiornamento costante degli operatori antincendio boschivo a tutti i livelli, così da assicurare, con sempre maggiore continuità, il miglioramento delle tecniche di spegnimento e una maggiore sicurezza degli operatori stessi;

le amministrazioni regionali e delle province autonome assicurino, così come previsto dall'art. 7, comma 3, della legge n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria sala operativa unificata permanente (SOUP) prevedendone un'operatività di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi forestali regionali e/o provinciali, nonché, ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre componenti e strutture operative di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;


tutte le componenti e le strutture operative competenti, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, assicurino la propria partecipazione alle attività delle sale operative unificate permanenti, contribuendo, con proprio personale adeguatamente formato, all'operatività di tipo continuativo nelle stesse. Allo scopo, si richiama il documento prodotto e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e recepito dal Presidente del Consiglio dei ministri con la «Direttiva concernente la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle sale operative unificate permanenti (SOUP)» del 12 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 2020, n. 238;

le amministrazioni regionali e delle province autonome garantiscano un costante collegamento tra le sale operative unificate permanenti, di cui all'art. 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e le sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro operativo aereo unificato (COAU) e la sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi in zone di interfaccia. In proposito, è indispensabile che il COAU sia immediatamente e costantemente aggiornato dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse aeree della flotta di Stato ove più necessario in ogni momento, così da ottimizzarne l'impiego, rendendolo più tempestivo ed efficace;

le amministrazioni regionali e delle province autonome e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicurino la diffusione e la puntuale attuazione delle indicazioni operative «concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestività degli interventi, nonché l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;

le amministrazioni regionali e delle province autonome, per il tramite delle sale operative unificate permanenti, provvedano alla razionalizzazione delle richieste di concorso aereo di spegnimento indirizzate al Centro operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessità rispetto all'attività di contrasto a terra;

le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovano un'attività di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinché, nell'ambito delle normali attività di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attività di avvistamento, segnalando



prontamente eventuali principi di incendio boschivo all'Ente preposto alla gestione del traffico aereo;

le amministrazioni regionali e delle province autonome adottino tutte le misure necessarie, compresa l'attività di segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ai sensi dell'art. 712 del Codice della navigazione, affinché impianti, costruzioni e opere ad ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio e di intralcio alle relative attività, siano provvisti di segnali, rafforzando, in tal modo, la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio;

le amministrazioni regionali e delle province autonome incrementino, per quanto possibile, la disponibilità di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nelle attività antincendio boschivo, ivi compreso l'utilizzo di vasche mobili; forniscano il continuo aggiornamento delle informazioni con particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea e al carico d'acqua e, inoltre, di concerto con i Ministeri competenti, valutino la possibilità di individuare ulteriori laghi per il prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nella lotta attiva agli incendi boschivi;

le amministrazioni regionali e delle province autonome, considerata la situazione idrica in atto e l'impatto sulla disponibilità idrica dei vari bacini, in particolare quelli definiti idonei al pescaggio dei mezzi ad ala fissa, valutino, di concerto con i Ministeri competenti e gli enti gestori, l'opportunità di prevedere l'aggiornamento sull'utilizzo del bacino in concomitanza di una richiesta di intervento del mezzo aereo;

le amministrazioni regionali definiscano opportune intese con le Capitanerie di Porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle

coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per le attività di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa;

il Ministero della difesa valuti l'opportunità di mantenere gli aeroporti delle Forze armate eventualmente disponibili, su richiesta da parte del COAU, per garantire il massimo supporto tecnico logistico agli aeromobili della flotta aerea antincendio dello Stato;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche di concerto con le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, sensibilizzi ANAS S.p.a., le società concessionarie delle autostrade, e le Ferrovie dello Stato al fine di assicurare la tempestiva informazione su eventuali problemi di viabilità e percorribilità dei tratti di competenza che dovessero essere interessati da particolari situazioni di criticità derivanti da incendi boschivi in prossimità delle arterie, con possibili gravi ripercussioni sul traffico e sull'incolumità degli utenti;

le amministrazioni regionali e delle province autonome valutino la possibilità di definire gemellaggi tra regioni, e tra regioni e province autonome, per l'attività di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurerà il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili.

26A02891


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-133) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 6 1 1 *

€ 1,00

